SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146° — Numero 252



GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 28 ottobre 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 6 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2006. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 29 gennaio 2006 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 26 febbraio 2006.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2006 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

05A10207

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 20 ottobre 2005.

Requisiti tecnici della scommessa a totalizzatore su gare sciistiche, denominata «Big Race-Sci».

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle attività di gioco;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 1951, n. 581, recante norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attività di gioco;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, recante norme regolamentari per l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi dell'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la gestione delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

Visto il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, con legge 8 agosto 2002, n. 178, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato lo svolgimento di tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, che ha stabilito che l'unità minima delle scommesse a totalizzatore, è pari a 1 euro e la giocata minima è di 2 euro;

Visto il decreto interdirettoriale del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e del capo del Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi il quale ha, tra l'altro, esteso alle agenzie di scommesse la possibilità di commercializzare concorsi pronostici su base sportiva nonché altri, eventuali, giochi connessi a manifestazioni sportive, in attuazione dell'art. 22, comma 10, della legge 27 dicembre 2002;

Visto il comunicato del Ministero dell'economia e delle finanze pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 14 giugno 2003 n. 136, con il quale è stata data evidenza della graduatoria della selezione dei concessionari di attività e funzioni pubbliche relative ai concorsi pronostici su base sportiva nonché ad altri eventuali giochi connessi a manifestazioni sportive, composta dai seguenti soggetti:

1) Sisal S.p.a.;

2) Consorzio Lottomatica giochi sportivi;

3) Snai S.p.a.;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, così come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 agosto 2004, n. 229, ed in particolare l'art. 10, comma 3, che ha previsto che il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, stabilisca i tipi di scommessa, gli eventi che ne costituiscono l'oggetto nonché le relative modalità tecniche di svolgimento;

Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 19 gennaio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 gennaio 2005, che ha individuato le discipline sportive sulle quali è possibile accettare scommesse a totalizzatore;

Dispone:

Art. 1.

Oggetto del regolamento e definizioni

1. Il presente decreto definisce i requisiti tecnici della scommessa a totalizzatore su gare sciistiche, denominata «Big Race-Sci».

2. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) AAMS, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

b) Apertura dell'accettazione, il momento in cui AAMS dichiara aperta l'accettazione della scommessa ed il totalizzatore nazionale è abilitato ad accettare scommesse;

c) Chiusura dell'accettazione, il momento in cui AAMS dichiara chiusa la scommessa ed il totalizzatore nazionale non è più abilitato ad accettare scommesse a totalizzatore per quella scommessa;

d) Concessionario, l'operatore di gioco individuato da AAMS, ovvero da individuare attraverso procedura di selezione, nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale;

e) Disponibile a vincite, l'importo da suddividere, per ciascuna scommessa, tra le unità di scommessa vincenti;

f) Esito, il risultato certificato da AAMS che si verifica per ciascun evento;

g) Esito pronosticabile o concorrente, la possibilità o l'insieme delle possibilità contemplate per l'evento su cui si effettua la scommessa a totalizzatore denominata «Big Race - Sci»; tale scommessa prevede sia esiti pronosticabili singoli (ossia riferiti ad un solo concorrente) che esiti pronosticabili di gruppo (ossia riferiti a più concorrenti).

h) Evento, l'avvenimento sportivo su cui si effettua la scommessa;

i) Giocata, l'insieme delle unità di scommessa proposte dal partecipante;

l) Giocata accettata, la giocata registrata dal totalizzatore nazionale;

m) Giocata a caratura, la ripartizione, tra più partecipanti, di una giocata o di una giocata sistemistica;

n) Giocata sistemistica o a sistema, la formulazione abbreviata di una serie di unità di scommessa derivanti dall'espressione di un numero di pronostici superiore a quello minimo richiesto;

o) Giocata valida, la giocata accettata dal totalizzatore nazionale e successivamente non annullata;

p) Jackpot o riporto, il disponibile a vincite non assegnato nel caso in cui non risultino unità di scommessa vincenti per un tipo di scommessa e riassegnato al disponibile a vincite successivo, relativo alla medesima scommessa;

q) Palinsesto, programma degli eventi ed elenco degli esiti pronosticabili sui quali è possibile scommettere;

r) Partecipante, colui che effettua la giocata accettata;

s) Posta unitaria, l'importo pagato dal partecipante per ciascuna unità di scommessa;

t) Pronostico, l'esito o gli esiti pronosticati dal partecipante sul singolo evento o sugli eventi componenti la scommessa;

u) Punto di vendita, un qualsiasi esercizio commerciale, munito di terminale di gioco, aperto al pubblico, ovvero agenzia di scommesse, che aderisce ad un singolo concessionario con il quale è anche collegato telematicamente e che, previo rilascio di nulla osta da parte di AAMS ed in possesso di licenza di polizia, rilasciata dall'autorità di pubblica sicurezza di cui all'art. 88 del regio decreto del 18 giugno 1931, n. 773, gestisce il rapporto con il partecipante, effettua le giocate sui terminali di gioco e paga le vincite ed i rimborsi entro i limiti di importo stabiliti dal decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, così come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 agosto 2004, n. 229;

v) Quota, il numero, determinato secondo quanto disposto dall'art. 11 del decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, così come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 agosto 2004, n. 229, il quale, moltiplicato per la posta unitaria di gioco, determina l'importo della vincita di ciascuna unità di scommessa vincente;

z) Ricevuta di partecipazione, il titolo che garantisce l'avvenuta registrazione della giocata nel totalizzatore nazionale e che costituisce, in caso di vincita e/o di rimborso, l'unico titolo al portatore valido per la riscossione degli stessi;

aa) Schedina di gioco, il supporto cartaceo, il cui formato ed i contenuti specifici sono stabiliti da AAMS, la cui funzione è esclusivamente quella di riportare i pronostici espressi dal partecipante;

bb) Terminale di gioco, l'apparecchiatura elettronica, fornita dal concessionario ed utilizzata dai punti di vendita, per la digitazione dei pronostici, l'acquisizione delle schedine di gioco e la stampa delle ricevute di partecipazione;

cc) Totalizzatore nazionale, il sistema di elaborazione centrale, organizzato da AAMS, per la gestione delle scommesse a totalizzatore;

dd) Unità di scommessa, l'insieme minimo di pronostici necessario per potere accettare la scommessa;

ee) Unità di scommessa vincente, l'unità di scommessa in cui i pronostici indicati dal partecipante sono conformi agli esiti degli eventi oggetto di scommessa.

Art. 2.

Eventi ammessi

1. Oggetto della scommessa a totalizzatore «Big Race - Sci», sono gli eventi sciistici relativi a competizioni nazionali ed internazionali.

Art. 3.

Caratteristiche della scommessa «Big Race - Sci»

1. La scommessa a totalizzatore «Big Race - Sci» consiste nel pronosticare i primi tre concorrenti classificati nell'esatta successione dell'ordine di arrivo della gara oggetto di scommessa.

2. I concorrenti dell'evento oggetto di scommessa sono indicati da AAMS nella lista degli esiti pronosticabili predisposta per ciascuna scommessa «Big Race - Sci».

3. Tutte le comunicazioni relative a modificazioni della lista degli esiti pronosticabili, derivanti da ritiro ovvero da sostituzione di un concorrente con altro concorrente, saranno tempestivamente rese pubbliche da AAMS.

4. La giocata minima non può essere inferiore a due unità di scommessa e può derivare anche dalla ripetizione di una singola unità di scommessa.

5. La giocata massima relativa alla scommessa «Big Race - Sci» non può superare le 10.000 unità di scommessa. Entro tale limite è consentita la ripetizione di una giocata, di una giocata sistemistica e di una giocata a caratura.

6. La posta di gioco per ciascuna unità di scommessa è pari ad 1 euro.

Art. 4.

Giocate sistemistiche ed a caratura

1. Le giocate sistemistiche per la scommessa a totalizzatore «Big Race - Sci» sono:

a. sistema denominato NX, ovvero le combinazioni in ordine derivanti dall'indicazione di tre, quattro o «n» concorrenti;

b. sistema denominato G1, ovvero le combinazioni in ordine possibili tra un concorrente designato vincente ed altri «n», minimo due, concorrenti ad occupare, in qualsiasi ordine, le restanti posizioni libere;

c. sistema denominato G2, ovvero le combinazioni in ordine possibili tra due concorrenti designati nei primi due posti ed altri «n», minimo uno, ad occupare, in qualsiasi ordine, le restanti posizioni libere;

d. sistema denominato P1, ovvero le combinazioni in ordine possibili tra un concorrente designato al primo, secondo o terzo posto ed altri «n», minimo due, concorrenti ad occupare, in qualsiasi ordine, le restanti posizioni libere;

e. sistema denominato P2, ovvero le combinazioni in ordine possibili tra due concorrenti designati al primo, secondo o terzo posto ed altri «n», minimo uno, ad occupare, in qualsiasi ordine, le restanti posizioni libere;

f. sistema denominato T3, ovvero le combinazioni in ordine possibili tra uno o più concorrenti designati per ciascuna delle tre posizioni possibili.

2. AAMS può stabilire, con propri provvedimenti, altre tipologie di giocate sistemistiche.

3. Sono ammesse per la scommessa a totalizzatore «Big Race - Sci» giocate a caratura. La giocata a caratura minima non può essere inferiore a 16 unità di scommessa. Per ogni giocata a caratura accettata, il terminale di gioco emette tante cedole di caratura quante sono le suddivisioni stabilite all'atto della giocata. Il numero delle cedole di caratura è compreso tra un minimo di 2 ed un massimo di 100. L'importo unitario di ciascuna cedola di caratura è pari al valore complessivo della giocata, convalidata dal totalizzatore nazionale, diviso per il numero totale delle cedole di caratura. L'importo minimo unitario della cedola di caratura non può essere inferiore a quello della giocata minima prevista per la scommessa.

4. La cedola di caratura, che costituisce ricevuta di partecipazione, contiene almeno i seguenti elementi:

a. denominazione del concessionario;

b. codice identificativo del punto di vendita e del terminale di gioco emittente;

c. identificativo o logo grafico della scommessa a totalizzatore «Big Race - Sci»;

d. numero della scommessa a totalizzatore «Big Race - Sci», anno e data di effettuazione della medesima;

e. pronostici contenuti nella giocata;

f. numero delle unità di scommessa accettate;

g. identificativo univoco assegnato alla giocata a caratura dal totalizzatore nazionale;

h. numero identificativo progressivo della cedola di caratura e numero totale delle cedole emesse relative alla giocata;

i. importo complessivo della giocata a caratura ed importo della singola cedola di caratura; l'importo della cedola di caratura è arrotondato al centesimo di euro superiore;

l. data e ora, espressa in ore minuti e secondi, della giocata a caratura assegnata dal totalizzatore nazionale.

5. Ciascuna cedola di caratura, in originale ed integra in ogni sua parte, consente la riscossione, in quanto ricevuta di partecipazione, dell'eventuale importo di vincita, ricavato dal quoziente tra l'importo dei premi realizzati con l'intera giocata a caratura ed il numero totale delle cedole emesse.

Art. 5.

Ricevuta di partecipazione

1. La ricevuta di partecipazione della scommessa «Big Race - Sci» è emessa dal terminale di gioco solo dopo che la giocata è stata accettata e registrata dal totalizzatore nazionale.

2. La ricevuta di partecipazione contiene almeno i seguenti elementi:

a. denominazione del concessionario;

b. codice identificativo del punto vendita e del terminale di gioco emittente;

c. identificativo o logo grafico della scommessa a totalizzatore «Big Race - Sci»;

d. numero della scommessa a totalizzatore «Big Race - Sci», anno e data di effettuazione della medesima;

e. pronostici contenuti nella giocata;

f. numero delle unità di scommessa accettate;

g. identificativo univoco assegnato alla giocata dal totalizzatore nazionale;

h. importo complessivo della giocata;

i. data e ora, espressa in ore minuti e secondi, della giocata assegnata dal totalizzatore nazionale;

l. numero di ripetizioni della scommessa.

Art. 6.

Modalità di partecipazione

1. La partecipazione alle scommesse a totalizzatore si effettua contrassegnando i risultati sulla schedina di gioco ovvero tramite digitazione diretta sui terminali di gioco a seguito di dettatura da parte del partecipante.

Art. 7.

Tipologie di premio e calcolo delle quote di vincita per la scommessa «Big Race - Sci»

1. È prevista un'unica categoria di vincita per le unità di scommessa indicanti la combinazione vincente, ovvero i primi tre concorrenti classificati nell'esatta successione dell'ordine di arrivo della gara sciistica oggetto di scommessa.

2. È facoltà di AAMS disporre l'accettazione delle scommesse «Big Race - Sci» su gare sciistiche articolate in una o più prove. L'accettazione delle scommesse avrà termine con la partenza della prima prova.

3. Il calcolo della quota è determinato secondo quanto previsto dall'art. 11 del decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, così come da ultimo modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 agosto 2004, n. 229.

4. Qualora non risultino unità di scommessa vincenti per la scommessa «Big Race - Sci», il relativo disponibile costituisce il jackpot della scommessa «Big Race - Sci».

5. Nel caso in cui, nella scommessa di chiusura della scommessa a totalizzatore «Big Race - Sci», non risultino unità di scommessa vincenti, il disponibile a vincite sarà assegnato alla giocata sorteggiata tra tutte le unità di scommessa valide. Le modalità di sorteggio sono definite con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 8.

Determinazione delle unità di scommessa vincenti nei casi di parità

1. In caso di esito di parità sono considerate le seguenti ipotesi:

a. Parità tra due concorrenti al primo posto: sono vincenti, con un'unica quota, le unità di scommessa che indicano in qualsiasi ordine al primo ed al secondo posto i due concorrenti classificati in parità al primo posto ed esattamente il concorrente classificato al terzo posto;

b. Parità tra tre concorrenti al primo posto: sono vincenti, con un'unica quota, le unità di scommessa che indicano in qualsiasi ordine i tre concorrenti classificati in parità al primo posto;

c. Parità tra due o più concorrenti al secondo posto: sono vincenti, con un'unica quota di vincita, le unità di scommessa che indicano in qualsiasi ordine al secondo ed al terzo posto due dei concorrenti classificati in parità al secondo posto ed esattamente nell'ordine richiesto il concorrente classificato al primo posto;

d. Parità tra due o più concorrenti al terzo posto: sono vincenti, con un'unica quota di vincita, le unità di scommessa che indicano al terzo posto uno dei due concorrenti classificati in parità al terzo posto ed esattamente nell'ordine richiesto i concorrenti classificati al primo ed al secondo posto;

Art. 9.

Validità degli eventi

1. Per la determinazione dei casi di validità delle scommesse si applicano le disposizioni dell'art. 9 del decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, così come da ultimo modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 agosto 2004, n. 229.

2. In particolare, secondo quanto previsto all'art. 9, comma 5 del citato decreto del Ministro delle finanze, nel caso di mancata partecipazione all'evento di un concorrente le scommesse accettate comprendenti il numero d'ordine indicante quel concorrente risultano perdenti.

3. Nel caso in cui l'ordine di arrivo dei concorrenti inseriti nella lista degli esiti pronosticabili contenga un numero di concorrenti inferiore a quello minimo richiesto per accettare un'unità di scommessa, la scommessa è soggetta a rimborso.

Art. 10.

Certificazione, comunicazione ufficiali e pubblicità

1. Le comunicazioni relative alla scommessa «Big Race - Sci», nonché il bollettino ufficiale contenente gli esiti delle scommesse, sono trasmesse per via telematica dal totalizzatore nazionale ai concessionari e pubblicizzate sul sito internet di AAMS, www.aams.it

2. Gli esiti delle scommesse sono, inoltre, resi tempestivamente disponibili ed accessibili dai concessionari presso ciascun punto di vendita appartenente alla propria rete.

3. Copia del presente decreto è esposta in ogni punto di vendita in modo da consentire a chiunque di prenderne visione.

Art. 11.

Palinsesto della scommessa

1. Il palinsesto della scommessa «Big Race - Sci» è predisposto da AAMS.

2. Il palinsesto stabilisce la lista degli esiti pronosticabili oggetto di scommessa, specificando il loro numero ed indicando quelli singoli, ossia riferiti ad un solo concorrente, e di gruppo, ossia riferiti a più concorrenti.

3. Con la predisposizione del palinsesto di ciascuna scommessa «Big Race - Sci» è stabilita la data di apertura e di chiusura dell'accettazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 ottobre 2005

Il direttore generale: TINO

05A10189

DECRETO 21 ottobre 2005.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon», con decorrenza 30 settembre 2005 e scadenza 28 settembre 2007, terza e quarta tranche.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE II
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di strumenti finanziari a breve, medio, e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso d'interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 16440 del 22 aprile 2005 emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui allo stesso articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore della direzione seconda del medesimo Dipartimento;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 312, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 21 ottobre 2005 ammonta, al netto dei rimborsi già effettuati, a 74.203 milioni di euro;

Visto il proprio decreto in data 22 settembre 2005 con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranches dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di ventiquattro mesi («CTZ-24») con decorrenza 30 settembre 2005 e scadenza 28 settembre 2007;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi, ed in particolare l'art. 13, concernente disposizioni per la tassazione delle obbligazioni senza cedole;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 22 aprile 2005, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una terza tranche di «CTZ-24», con decorrenza 30 settembre 2005 e scadenza 28 settembre 2007, fino all'importo massimo di 2.000 milioni di euro, di cui al decreto del 22 settembre 2005, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto del 22 settembre 2005.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto del 22 settembre 2005, entro le ore 11 del giorno 26 ottobre 2005.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 22 settembre 2005.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della quarta tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della terza tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplemen-

tare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 22 settembre 2005, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 27 ottobre 2005.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei «CTZ-24», ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 31 ottobre 2005, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «Express II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 31 ottobre 2005.

A fronte di tale versamento, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 8.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2007, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.9.1) per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches ed al capitolo 2216 (unità previsionale di base 3.1.7.3) per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse, dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento prevista dall'art. 6 del citato decreto del 22 settembre 2005, sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 ottobre 2005

Il direttore: CANNATA

05A10227

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 7 ottobre 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Marincheva Petrova Galina Aleksandrova, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Marincheva Petrova Galina Aleksandrova, cittadina bulgara, ha chiesto il riconoscimento del titolo «Diploma di laurea in medicina» conseguito in Bulgaria, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 29 settembre 2005;

Ritenuto che il titolo professionale «Diploma di laurea in medicina» in possesso della richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Considerato che l'esercizio professionale di medico chirurgo è subordinato all'iscrizione all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo «Diploma di laurea in medicina» rilasciato in data 21 novembre 1996 dall'Università di medicina di Sofia (Bulgaria) alla sig.ra Marincheva Petrova Galina Aleksandrova, nata a Sofia (Bulgaria) il 12 maggio 1972, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. La dott.ssa Marincheva Petrova Galina Aleksandrova è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'Ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

5. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 ottobre 2005

Il direttore generale: MASTROCOLA

05A10104

DECRETO 7 ottobre 2005.

Riconoscimento, al dott. Zerla Aurelio Sergio, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in psichiatria.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il dott. Zerla Aurelio Sergio, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento dei titoli di specializzazione in «Psichiatria» conseguiti negli Stati Uniti, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in psichiatria;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico, a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 29 settembre 2005;

Ritenuto che, il titolo professionale di medico specialista in possesso del richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. I titoli di specializzazione «Psichiatria», rilasciati, in data 31 gennaio 1986 dal «The Sheppard and Enoch Pratt Hospital» di Baltimora e in data 31 gennaio 1987 dal «Chestnut Lodge Hospital» di Rockville - Maryland (Stati Uniti), al dott. Zerla Aurelio Sergio, cittadino italiano, nato a Brescia il 27 marzo 1955, sono riconosciuti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 ottobre 2005

Il direttore generale: MASTROCOLA

05A10105

DECRETO 7 ottobre 2005.

Riconoscimento, alla dott.ssa Profumo Cristina, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in psichiatria.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la dott.ssa Profumo Cristina, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di specializzazione in psichiatria conseguito negli Stati Uniti, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in psichiatria;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 29 settembre 2005;

Ritenuto che il titolo professionale di medico specialista in possesso della richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di specializzazione in psichiatria, rilasciato in data 1° luglio 1994 dalla «New York University Medical Center» - New York (Stati Uniti) alla dott.ssa Profumo Cristina, cittadina italiana, nata a Genova il 27 marzo 1963, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Renubblica italiana.

Roma, 7 ottobre 2005

Il direttore generale: MASTROCOLA

05A10106

DECRETO 11 ottobre 2005.

Autorizzazione definitiva del prodotto fitosanitario «Pulsar 40», registrato al n. 10925.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ VETERINARIA E DEGLI ALIMENTI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legisaltivo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuzione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto e integrato dal successivo decreto del 28 luglio 2004, n. 260, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto del 15 maggio 2001, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 23 febbraio 2005, con il quale è stato registrato al n. 10925 il prodotto fitosanitario denominato «Pulsar 40», contenente la sostanza attiva imazamox, a nome dell'impresa Basf Italia S.p.a., con sede legale in Cesano Maderno (Milano), via Marconato n. 8;

Visto il decreto del 20 giugno 2003 di inclusione della sostanza attiva imazamox nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2003/23/CE della Commissione del 25 marzo 2003;

Vista la domanda presentata il 30 settembre 2003 e successive integrazioni di cui l'ultima in data 1º febbraio 2005, dall'impresa medesima diretta ad ottenere la trasformazione della registrazione da provvisoria in definitiva e l'estensione d'impiego sulle colture di frumento, riso e girasole del prodotto fitosanitario medesimo;

Visto il parere favorevole espresso in data 30 giugno 2005 dalla Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alla conferma dell'autorizzazione del prodotto di cui trattasi fino al 30 giugno 2013 (data di scadenza dell'iscrizione in allegato I per la sostanza attiva imazamox) e all'estensione d'impiego sulle colture di frumento, riso e girasole;

Vista la nota dell'ufficio del 3 agosto 2005 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Vista la nota dell'8 settembre 2005, da cui risulta che la suddetta impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

È confermata fino al 30 giugno 2013 la registrazione del prodotto fitosanitario denominato PULSAR 40 dell'impresa Basf Italia S.p.a., con sede legale in Cesano Maderno (Milano), via Marconato n. 8, registrato al n. 10925, con decreto del 15 maggio 2001, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 23 febbraio 2005, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È autorizzata, altresì, l'estensione d'impiego del prodotto fitosanitario «Pulsar 40» alle colture di frumento, riso e girasole.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da litri 0,5-1-5.

Il prodotto in questione è preparato negli stabilimenti delle imprese Torre S.r.l. in Torrenieri - frazione di Montalcino (Siena) e Wyeth Lederle Spa Z.I. via F. Gorgone-Catania, importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'impresa Basf Agri-Production S.A.S. - Gravelines (Francia).

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata, con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Le scorte giacenti potranno essere utilizzate per un periodo non superiore a 12 mesi dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 ottobre 2005

Il direttore generale: MARABELLI

ALLEGATO

PULSAR 40®

Erbicida per fagiolo, fagiolino, fava, favino, pisello, soia, erba medica, ibridi di mais tolleranti agli erbicidi imidazolinoni e varieta' tolleranti agli erbicidi imidazolinoni di frumento, girasole e riso.
LIQUIDO SOLUBILE

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
IMAZAMOX, puro g 3,7 (40 g/l)
Coformulanti q. b. a g 100


PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO:
Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali, schede informative in materia di sicurezza. Non gettare i residui nelle fognature.

BASF Italia Spa - Cesano Maderno (MI)

Officina di produzione:
BASF AGRI-PRODUCTION S.A.S. – Gravelines (Francia)
TORRE Srl – Torrenieri – Fraz. di Montalcino - Siena
WYETH LEDERLE S.p.A. – Z.I. Via F. Gorgone – Catania

PRODOTTO FITOSANITARIO
Registrazione del Ministero della Sanità n. 10925 del 15.05.2001
Contenuto netto: 0,5 - 1 – 5 litri
Partita n. ....

® - Marchio Registrato

NORME DI SICUREZZA: Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici - Conservare la confezione ben chiusa – Non respirare i vapori - Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti – Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE: In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

ATTENZIONE DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA. OGNI ALTRO USO E' PERICOLOSO.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

MECCANISMO D'AZIONE
Il prodotto penetra velocemente nelle malerbe sensibili, per assorbimento sia fogliare sia radicale. Esso è quindi traslocato verso i punti d'accrescimento (meristemi) dei germogli e delle radici, dove causa il rapido arresto della crescita delle malerbe, il loro progressivo ingiallimento ed infine la loro morte, che in genere sopraggiunge circa 10 giorni dopo l'applicazione.
Pulsar 40 esplica al meglio la sua attività erbicida quando viene impiegato su infestanti in attiva crescita e nei primi stadi di sviluppo.

SPETTRO D'AZIONE
Le malerbe sensibili sono: *Abutilon theophrasti* (cencio molle), *Amaranthus spp.* (amaranto), *Ammi majus* (visnaga maggiore), *Atriplex patula* (atriplice), *Capsella bursa-pastoris* (borsapastore comune), *Datura stramonium* (stramonio comune), *Daucus carota* (carota selvatica), *Myagrum perfoliatum* (miagro liscio), *Polygonum spp.* (poligoni), *Raphanus spp.* (ravanelli), *Sinapis spp.* (senape), *Solanum nigrum* (erba morella), *Stachys annua* (stregona annuale) e *Xanthium spp.* (nappole).
Le malerbe mediamente sensibili sono: *Alopecurus myosuroides* (coda di volpe), *Avena spp.* (avena), *Bromus spp.*(Forasacco), *Fumaria officinalis* (fumaria comune), *Galium spp.* (attaccaveste), *Lamium spp* (falsa ortica), *Lolium spp* (loglio), *Orobanche spp.* (succiamele), *Phalaris spp.* (scagliola) e *Poa spp.* (fienarola).
Le malerbe della risaia sensibili sono: *Alisma plantago-aquatica* (piantaggine acquatica), *Butomus umbellatus* (giunco fiorito), *Echinochloa crus-galli* (giavoni rossi), *Heteranthera reniformis* (eterantera a foglia reniforme), *Oryza spp.* (riso crodo) e *Scirpus spp.* (lische).
Le malerbe della risaia mediamente sensibili sono: *Echinochloa erecta* (giavone bianco), *Cyperus spp.* (zigoli) e *Panicum dicothomiflorum* (panico delle risaie).
L'efficacia del prodotto può essere ridotta in presenza di biotipi infestanti resistenti agli inibitori di ALS/AHAS (aceto lattato sintetasi; modo di azione delle solfoniluree, triazolpirimidine e imidazolinoni).

DOSI EPOCHE E MODALITA' D'IMPIEGO
Fagiolo, Fagiolino e Pisello: impiegare una dose di **0,75 - 1,0 l/ha**, diluita in un volume d'acqua di 300 - 600 l/ha. Trattare in post-emergenza precoce, quando le colture hanno differenziato le prime 2-4 foglie vere.
Erba medica: impiegare una dose di **0,75 - 1,0 l/ha**, diluita in un volume d'acqua di 300 - 600 l/ha. Trattare in post-emergenza precoce, quando la coltura ha raggiunto i 4 cm d'altezza.
Fava e Favino: impiegare una dose di **0,75 - 1,0 l/ha**, diluita in un volume d'acqua di 300 - 600 l/ha. Trattare in pre-emergenza e post-emergenza, quando le colture hanno differenziato le prime 2-4 foglie vere. In pre-emergenza di fava e favino, per ampliare lo spettro d'azione, si raccomanda la miscela con STOMP 330-E.
Soia: impiegare una dose di **1,0 - 1,25 l/ha**, diluita in un volume d'acqua di 300 - 600 l/ha. Trattare in post-emergenza precoce, quando le colture hanno differenziato le prime 2-4 foglie vere.
Su colture leguminose molto infestate da graminacee, si consiglia di aggiungere STRATOS o STRATOS ULTRA, erbicidi graminicidi specifici.
Usare solo la dose più alta per il controllo di malerbe dicotiledoni oltre lo stadio delle 4 foglie, o per il controllo di forti infestazioni di graminacee.
Mais, applicare solo su ibridi tolleranti agli erbicidi imidazolinoni: impiegare una dose di **1,25 - 1,75 l/ha**, diluita in un volume d'acqua di 200 - 600 l/ha miscelato con partner per aumentare l'efficacia nei confronti delle graminacee infestanti. Trattare in post-emergenza, quando la coltura è in uno stadio di sviluppo compreso tra le 2 e le 5 foglie.
Frumento, applicare solo su varietà tolleranti agli erbicidi imidazolinoni: impiegare una dose di **1,25 - 1,75 l/ha**, diluita in un volume d'acqua di 200 - 600 l/ha. Trattare in post-emergenza, quando la coltura è in uno stadio di sviluppo compreso tra le 3 foglie ed i 4 culmi d'accestimento.
Girasole, applicare solo su varietà tolleranti agli erbicidi imidazolinoni: impiegare una dose di **0,75 l/ha**, diluita in un volume d'acqua di 200 - 600 l/ha. Trattare in post-emergenza, quando la coltura è in uno stadio di sviluppo compreso tra le 2 e le 6 foglie.
Riso, applicare solo su varietà tolleranti agli erbicidi imidazolinoni: per la lotta al riso crodo e ad altre infestanti. Il prodotto, diluito in un volume d'acqua di 200–300 l/ha, va impiegato nel seguente modo:
Riso seminato in acqua: primo trattamento con 0,875 l/ha di Pulsar 40, su terreno saturo d'acqua e con coltura allo stadio di 3-4 foglie. Reimmettere l'acqua 3-4 giorni dopo il trattamento. Eseguire un secondo trattamento con 0,875 l/ha, su terreno saturo d'acqua e con riso allo stadio di 1-4 culmi d'accestimento (2-3 settimane dopo il primo trattamento). Risommergere la risaia dopo 3-4 giorni. La dose massima annua è di 1,75 l/ha di Pulsar 40.
Riso seminato in asciutta: primo trattamento con 0,875 l/ha di Pulsar 40 con coltura allo stadio di 2-3 foglie. Ripetere il trattamento con riso a 1-2 culmi d'accestimento e sommergere 4 giorni dopo il secondo intervento. La dose massima annua è di 1,75 l/ha di Pulsar 40.
Avvertenza: nei dieci giorni seguenti al trattamento, non far defluire l'acqua dalla risaia.

Per salvaguardare la massima efficacia della tecnologia su cui si basa la tolleranza agli erbicidi imidazolinoni, si raccomandano le seguenti pratiche agronomiche:
- l'uso di semente certificata per ogni ciclo colturale;
- per il controllo del riso crodo, l'alternanza di erbicidi con differente meccanismo d'azione.

In caso di dubbi sull'opportunità o sulle modalità d'impiego del prodotto, si consiglia di rivolgersi al servizio tecnico BASF di zona.

Avvertenza: per proteggere le acque sotterranee non applicare sul suolo con tessitura sabbiosa.

FITOTOSSICITA'
Applicato alle dosi e con le modalità prescritte, PULSAR 40 è selettivo sulle colture autorizzate. Qualche transitorio rallentamento vegetativo può tuttavia verificarsi, se si diserbano colture in condizioni di forte stress (per es. dovuto a siccità o caldo eccessivi). Se si deve sostituire la coltura diserbata, oltre alle stesse colture autorizzate, possono essere seminate: ceoe, trifoglio, insalata e radicchio.
Lasciar trascorrere almeno **4 mesi** prima di seminare in successione alla coltura trattata: cavoli, orzo, patata, pomodoro, varietà di frumento o di girasole o ibridi di mais non dichiaratamente resistenti agli imidazolinoni. Barbabietola da zucchero e colza possono essere seminate solo **6 mesi** dopo il trattamento, previa aratura del terreno.

Sospendere i trattamenti 35 giorni prima della raccolta per fagiolo, fagiolino, fava, favino e pisello; 40 giorni per erba medica; 90 giorni per il frumento ed il mais e 100 giorni per la soia.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande e corsi d'acqua.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

Atti def.

05A10202

DECRETO 11 ottobre 2005.

Autorizzazione definitiva del prodotto fitosanitario «Altorex», registrato al n. 10926.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ VETERINARIA E DEGLI ALIMENTI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto e integrato dal successivo decreto del 28 luglio 2004, n. 260, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto del 15 maggio 2001, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 23 febbraio 2005, con il quale è stato registrato al n. 10926 il prodotto fitosanitario denominato «Altorex», contenente la sostanza attiva imazamox, a nome dell'impresa Basf Italia S.p.a., con sede legale in Cesano Maderno (Milano), via Marconato n. 8, preparato in stabilimenti già autorizzati;

Visto il decreto del 20 giugno 2003 di inclusione della sostanza attiva imazamox nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2003/23/CE della Commissione del 25 marzo 2003;

Vista la domanda presentata il 30 settembre 2003 e successive integrazioni, di cui l'ultima in data 1° febbraio 2005, dall'impresa Basf Italia Spa, con sede legale in Cesano Maderno (Milano), via Marconato n. 8, diretta ad ottenere la trasformazione della registrazione da provvisoria a definitiva e l'estensione d'impiego alle colture di frumento, riso e girasole del prodotto fitosanitario denominato «Altorex»;

Visto il parere favorevole espresso in data 30 giugno 2005 dalla Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alla conferma dell'autorizzazione del prodotto di cui trattasi fino al 30 giugno 2013 (data di scadenza dell'iscrizione in allegato I per la sostanza attiva imazamox) e all'estensione d'impiego sulle colture di frumento, riso e girasole;

Vista la nota dell'ufficio del 3 agosto 2005 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Vista la nota dell'8 settembre 2005, da cui risulta che la suddetta impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

È confermata fino al 30 giugno 2013 la registrazione del prodotto fitosanitario denominato ALTOREX dell'impresa Basf Italia S.p.a., con sede legale in Cesano Maderno (Milano), via Marconato n. 8, registrato al n. 10926 con decreto del 15 maggio 2001, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 23 febbraio 2005, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È autorizzata, altresì, l'estensione d'impiego del prodotto fitosanitario «Altorex» alle colture di frumento, riso e girasole.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da litri 0,5-1-5.

Il prodotto in questione è preparato negli stabilimenti delle imprese Torre S.r.l. in Torrenieri - frazione di Montalcino (Siena) e Wyeth Lederle S.p.a. Z.I. via F. Gorgone-Catania, importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'impresa Basf Agri-Production S.A.S. - Gravelines (Francia).

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata, con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Le scorte giacenti potranno essere utilizzate per un periodo non superiore a 12 mesi dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 ottobre 2005

Il direttore generale: MARABELLI

ALLEGATO

ALTOREX®

Erbicida per fagiolo, fagiolino, fava, favino, pisello, erba medica e su varieta' tolleranti agli erbicidi imidazolinoni di frumento, girasole e riso.
LIQUIDO SOLUBILE

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
IMAZAMOX, puro g 3,7 (40 g/l)
Coformulanti q. b. a g 100



PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO:
Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali, schede informative in materia di sicurezza. Non gettare i residui nelle fognature.

BASF Italia Spa
Cesano Maderno (MI)

Officina di produzione:
BASF AGRI-PRODUCTION S.A.S. – Gravelines (Francia)
TORRE Srl – Torrenieri – Fraz. di Montalcino - Siena
WYETH LEDERLE S.p.A. – Z.I. Via F. Gorgone – Catania

PRODOTTO FITOSANITARIO
Registrazione del Ministero della Sanità n. 10926 del 15.05.2001

Contenuto netto: 0,5 - 1 – 5 litri

Partita n. ....

® - Marchio Registrato

NORME DI SICUREZZA: Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici - Conservare la confezione ben chiusa – Non respirare i vapori - Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti – Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE: In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

ATTENZIONE DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA. OGNI ALTRO USO E' PERICOLOSO.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

MECCANISMO D'AZIONE
Il prodotto penetra velocemente nelle malerbe sensibili, per assorbimento sia fogliare sia radicale. Esso è quindi traslocato verso i punti d'accrescimento (meristemi) dei germogli e delle radici, dove causa il rapido arresto della crescita delle malerbe, il loro progressivo ingiallimento ed infine la loro morte, che in genere sopraggiunge circa 10 giorni dopo l'applicazione.
Altorex esplica al meglio la sua attività erbicida quando viene impiegato su infestanti in attiva crescita e nei primi stadi di sviluppo.

SPETTRO D'AZIONE:
Le malerbe sensibili sono: *Abutilon theophrasti* (cencio molle), *Amaranthus spp.* (amaranto), *Ammi majus* (visnaga maggiore), *Atriplex patula* (atriplice), *Capsella bursa-pastoris* (borsapastore comune), *Datura stramonium* (stramonio comune), *Daucus carota* (carota selvatica), *Myagrum perfoliatum* (miagro liscio), *Polygonum spp.* (poligoni), *Raphanus spp.* (ravanelli), *Sinapis spp.* (senape), *Solanum nigrum* (erba morella), *Stachys annua* (stregona annuale) e *Xanthium spp.* (nappole).
Le malerbe mediamente sensibili sono: *Alopecurus myosuroides* (coda di volpe), *Avena spp.* (avena), *Bromus spp.*(Forasacco), *Fumaria officinalis* (fumaria comune), *Galium spp.* (attaccaveste), *Lamium spp* (falsa ortica), *Lolium spp* (loglio), *Orobanche spp.* (succiamele), *Phalaris spp.* (scagliola) e *Poa spp.* (fienarola).
Le malerbe della risaia sensibili sono: *Alisma plantago-aquatica* (piantaggine acquatica), *Butomus umbellatus* (giunco fiorito), *Echinochloa crus-galli* (giavoni rossi), *Heteranthera reniformis* (eterantera a foglia reniforme), *Oryza spp.* (riso crodo) e *Scirpus spp.* (lische).
Le malerbe della risaia mediamente sensibili sono: *Echinochloa erecta* (giavone bianco), *Cyperus spp.* (zigoli) e *Panicum dicothomiflorum* (panico delle risaie).
L'efficacia del prodotto può essere ridotta in presenza di biotipi infestanti resistenti agli inibitori di ALS/AHAS (aceto lattato sintetasi; modo di azione delle solfoniluree, triazolpirimidine e imidazolinoni).

DOSI EPOCHE E MODALITA' D'IMPIEGO
Fagiolo, Fagiolino e Pisello: impiegare una dose di **0,75 - 1,0 l/ha**, diluita in un volume d'acqua di 300 - 600 l/ha. Trattare in post-emergenza precoce, quando le colture hanno differenziato le prime 2-4 foglie vere.
Erba medica: impiegare una dose di **0,75 - 1,0 l/ha**, diluita in un volume d'acqua di 300 - 600 l/ha. Trattare in post-emergenza precoce, quando la coltura ha raggiunto i 4 cm d'altezza.
Fava e Favino: impiegare una dose di **0,75 - 1,0 l/ha**, diluita in un volume d'acqua di 300 - 600 l/ha. Trattare in pre-emergenza e post-emergenza, quando le colture hanno differenziato le prime 2-4 foglie vere. In pre-emergenza di fava e favino, per ampliare lo spettro d'azione, si raccomanda la miscela con STOMP 330-E.
Su colture leguminose molto infestate da graminacee, si consiglia di aggiungere STRATOS o STRATOS ULTRA, erbicidi graminicidi specifici.
Usare solo la dose più alta per il controllo di malerbe dicotiledoni oltre lo stadio delle 4 foglie, o per il controllo di forti infestazioni di graminacee.
Frumento, applicare solo su varietà tolleranti agli erbicidi imidazolinoni: impiegare una dose di **1,25 - 1,75 l/ha**, diluita in un volume d'acqua di 200 - 600 l/ha. Trattare in post-emergenza, quando la coltura è in uno stadio di sviluppo compreso tra le 3 foglie ed i 4 culmi d'accestimento.
Girasole, applicare solo su varietà tolleranti agli erbicidi imidazolinoni: impiegare una dose di **0,75 l/ha**, diluita in un volume d'acqua di 200 - 600 l/ha. Trattare in post-emergenza, quando la coltura è in uno stadio di sviluppo compreso tra le 2 e le 6 foglie.
Riso, applicare solo su varietà tolleranti agli erbicidi imidazolinoni: per la lotta al riso crodo e ad altre infestanti. Il prodotto, diluito in un volume d'acqua di 200–300 l/ha, va impiegato nel seguente modo:
Riso seminato in acqua: primo trattamento con 0,875 l/ha d'Altorex, su terreno saturo d'acqua e con coltura allo stadio di 3-4 foglie. Reimmettere l'acqua 3-4 giorni dopo il trattamento. Eseguire un secondo trattamento con 0,875 l/ha, su terreno saturo d'acqua e con riso allo stadio di 1-4 culmi d'accestimento (2-3 settimane dopo il primo trattamento). Risommergere la risaia dopo 3-4 giorni. La dose massima annua è di 1,75 l/ha d'Altorex.
Riso seminato in asciutta: primo trattamento con 0,875 l/ha d'Altorex con coltura allo stadio di 2-3 foglie. Ripetere il trattamento con riso a 1-2 culmi d'accestimento e sommergere 4 giorni dopo il secondo intervento. La dose massima annua è di 1,75 l/ha d'Altorex.
Avvertenza: nei dieci giorni seguenti al trattamento, non far defluire l'acqua dalla risaia.

Per salvaguardare la massima efficacia della tecnologia su cui si basa la tolleranza agli erbicidi imidazolinoni, si raccomandano le seguenti pratiche agronomiche:
- l'uso di semente certificata per ogni ciclo colturale;
- per il controllo del riso crodo, l'alternanza di erbicidi con differente meccanismo d'azione.

In caso di dubbi sull'opportunità o sulle modalità d'impiego del prodotto, si consiglia di rivolgersi al servizio tecnico BASF di zona.

FITOTOSSICITA'
Applicato alle dosi e con le modalità prescritte, ALTOREX è selettivo sulle colture autorizzate. Qualche transitorio rallentamento vegetativo può tuttavia verificarsi, se si diserbano colture in condizioni di forte stress (per es. dovuto a siccità o caldo eccessivi). Se si deve sostituire la coltura diserbata, oltre alle stesse colture autorizzate, possono essere seminate: cece, trifoglio, insalata e radicchio.
Lasciar trascorrere almeno **4 mesi** prima di seminare in successione alla coltura trattata: cavoli, orzo, patata, pomodoro, varietà di frumento o di girasole o ibridi di mais non dichiaratamente resistenti agli imidazolinoni. Barbabietola da zucchero e colza possono essere seminate solo **6 mesi** dopo il trattamento, previa aratura del terreno.

Avvertenza: per proteggere le acque sotterranee non applicare sul suolo con tessitura sabbiosa.

Sospendere i trattamenti 35 giorni prima della raccolta per fagiolo, fagiolino, fava, favino e pisello; 40 giorni per erba medica; 90 giorni per il frumento

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande e corsi d'acqua.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

Atti def.

05A10203

DECRETO 11 ottobre 2005.

Autorizzazione definitiva del prodotto fitosanitario «Oklahoma», registrato al n. 11299.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ VETERINARIA E DEGLI ALIMENTI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto e integrato dal successivo decreto del 28 luglio 2004, n. 260, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto del 24 aprile 2002, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 24 maggio 2005, con il quale è stato registrato al n. 11299 il prodotto fitosanitario denominato «Oklahoma», contenente le sostanze attive imazamox e pendimetalin, a nome dell'impresa Basf Italia S.p.a., con sede legale in Cesano Maderno (Milano), via Marconato n. 8;

Visto il decreto del 20 giugno 2003 di inclusione della sostanza attiva imazamox nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2003/23/CE della Commissione del 25 marzo 2003;

Visto il decreto del 20 giugno 2003 di inclusione della sostanza attiva pendimetalin nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2003/31/CE della Commissione dell'11 aprile 2003;

Vista la domanda presentata il 30 settembre 2003 e successive integrazioni, di cui l'ultima in data 3 luglio 2004, dall'impresa medesima diretta ad ottenere la trasformazione della registrazione da provvisoria a definitiva e l'estensione d'impiego sulla coltura di frumento, del prodotto fitosanitario medesimo;

Visto il parere favorevole espresso in data 30 giugno 2005 dalla commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alla conferma dell'autorizzazione del prodotto di cui trattasi fino al 30 giugno 2013 (data di scadenza dell'iscrizione in allegato I per la sostanza attiva imazamox) e all'estensione d'impiego sulla coltura di frumento;

Vista la nota dell'ufficio del 3 agosto 2005 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Vista la nota dell'8 settembre 2005, da cui risulta che la suddetta impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

È confermata fino al 30 giugno 2013 la registrazione del prodotto fitosanitario denominato OKLAHOMA dell'impresa Basf Italia S.p.a. con sede legale in Cesano Maderno (Milano), via Marconato n. 8, registrato al n. 11299 con decreto del 24 aprile 2002, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 24 maggio 2005, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È autorizzata, altresì, l'estensione d'impiego del prodotto fitosanitario medesimo alla coltura di frumento.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da litri 1-5.

Il prodotto in questione è preparato negli stabilimenti delle imprese Torre S.r.l., in Torrenieri - frazione di Montalcino (Siena); Wyeth Lederle S.p.a. Z.I. via F. Gorgone - Catania; Diachem U.P. Sifa in Caravaggio (Bergamo); importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'impresa Basf Agri-Production S.a.s. - Gravelines (Francia).

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata, con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Le scorte giacenti potranno essere utilizzate per un periodo non superiore a dodici mesi dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 ottobre 2005

Il direttore generale: MARABELLI

ALLEGATO

OKLAHOMA®

Erbicida di pre-emergenza per fava e favino e di post-emergenza per ibridi di mais e varieta' di frumento con dichiarata resistenza agli erbicidi imidazolinoni

CONCENTRATO EMULSIONABILE

COMPOSIZIONE:
100 grammi di prodotto contengono:
IMAZAMOX, puro g 1,6 (16,7 g/l)
PENDIMETALIN, puro g 23,5 (250 g/l)
Coformulanti q. b. a g 100
Contiene 1-metil-2-pirrolidone (CAS n. 872-50-4).
Contiene nafta aromatica pesante (CAS n. 64742-94-5).



IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO
Irritante per la pelle. L'esposizione ripetuta può provocare secchezze e screpolatura della pelle. L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.



PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi e la faccia. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali, schede informative in materia di sicurezza. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.

BASF Italia Spa
Cesano Maderno (Milano)

Officina di produzione:
BASF AGRI-PRODUCTION S.A.S. - Gravelines (Francia)
TORRE Srl - Torrenieri – Fraz. di Montalcino - Siena
WYETH LEDERLE S.p.A. – Z.I. Via F. Gorgone – Catania
DIACHEM S.p.A. – U.P. SIFA – S.S. Padana Sup.re, Caravaggio (BG)

PRODOTTO FITOSANITARIO
Registrazione del Ministero della Salute n. 11299 del 24.04.2002

Contenuto netto: 1 – 5 litri

Partita n.

® Marchio registrato

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle sostanze attive Imazamox puro 1,6% e Pendimetalin puro 23,5%, le quali separatamente provocano i seguenti sintomi di intossicazione: - Imazamox: sostanza classificata non pericolosa; - Pendimetalin: nell'animale da esperimento si osservano depressione del SNC, dispnea, diuresi, convulsioni. **Terapia sintomatica.**
Consultare un Centro Antiveleni.

ATTENZIONE DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA. OGNI ALTRO USO È PERICOLOSO.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Avvertenze: per proteggere le acque sotterranee non applicare sul suolo con tessitura sabbiosa. Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia non trattata di 15 metri da corpi idrici superficiali.

CARATTERISTICHE TECNICHE
OKLAHOMA penetra velocemente nelle malerbe sensibili per assorbimento sia fogliare sia radicale. E' quindi traslocato verso i punti d'accrescimento (meristemi) dei germogli e delle radici, dove causa il rapido arresto della crescita delle malerbe, il loro progressivo ingiallimento ed infine la loro morte, che in genere sopraggiunge circa 10 giorni dopo l'applicazione.

SPETTRO D'AZIONE
Le malerbe sensibili sono: *Abutilon theofrasti* (cencio molle), *Amaranthus sp.* (amaranto), *Ammi majus* (visnaga maggiore), *Atriplex patula* (atriplice), *Capsella bursa-pastoris* (borsapastore comune), *Chenopodium spp.*, (farinello), *Datura stramonium* (stramonio comune), *Daucus carota* (carota selvatica), *Papaver rhoeas* (papavero), *Polygonum spp* (poligoni), *Raphanus spp* (ravanelli), *Sinapis spp.* (senape), *Solanum nigrum* (erba morella), *Stachys annua* (stregona annuale), *Stellaria media* (centocchio comune), *Veronica spp.* (veronica) e *Xanthium spp* (nappole);

Le malerbe mediamente sensibili sono: *Alopecurus myosuroides* (coda di volpe), *Avena spp.* (avena), *Digitaria spp.* (sanguinella), *Echinocloa crus-galli* (giavone) (non oltre le 3 foglie), *Fumaria officinalis* (fumaria comune), *Galium spp.* (attaccaveste), *Lamium spp.* (falsa ortica), *Lolium spp* (logli), *Phalaris spp.* (scagliola), *Poa spp.* (fienarola), *Setaria spp* (pabbio), *Sorghum halepense* da seme (sorghetta).

La massima efficacia si raggiunge su infestanti appena emerse e comunque non oltre lo stadio di 2–4 foglie vere per le dicotiledoni e di 1–3 foglie per le graminacee.

EPOCA, DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO
Fava e Favino: impiegare una dose di **3 – 4 l/ha**, diluita in un volume d'acqua di 200 - 600 l/ha. Trattare in pre-emergenza.

Mais, ibridi con dichiarata resistenza agli erbicidi imidazolinoni (IMI-resistenti): impiegare una dose di **3 – 4 l/ha**, miscelati con un partner per completarne lo spettro d'azione. Diluire in un volume d'acqua di 300 - 600 l/ha. Trattare in post-emergenza precoce (2 - 5 foglie del mais).

Frumento, varietà con dichiarata resistenza agli erbicidi imidazolinoni (IMI-resistenti): impiegare una dose di **3 – 4 l/ha**, miscelati con un partner per completarne lo spettro d'azione. Diluire in un volume d'acqua di 200 - 600 l/ha. Trattare in post-emergenza precoce (3 foglie – 3 culmi del grano).

La dose più elevata va riservata ai trattamenti su appezzamenti con forte presenza d'infestanti graminacee o su terreni ricchi in sostanza organica.

FITOTOSSICITA'
Se applicato alle dosi e con le modalità prescritte, OKLAHOMA è selettivo sulle colture autorizzate. Tuttavia qualche transitorio rallentamento vegetativo può verificarsi se si effettua il trattamento su colture che si trovano in condizioni di forte stress (per es. dovuto a siccità o caldo eccessivi).
Se si deve sostituire la coltura diserbata, oltre alle stesse specie possono essere seminate, cece, trifoglio, insalata e radicchio. Lasciar trascorrere un periodo di almeno **4 mesi** prima di poter seminare in successione alla coltura trattata: cavoli, girasole, orzo, patata, pomodoro, nonché varietà di frumento o ibridi di mais non dichiaratamente resistenti agli imidazolinoni. Barbabietola da zucchero e colza possono essere seminate solo dopo **6 mesi** dal trattamento, previa aratura del terreno.

COMPATIBILITÀ
OKLAHOMA si usa normalmente da solo. Può essere miscelato con un erbicida graminicida specifico, se l'infestazione di graminacee comprende molte piante cresciute oltre lo stadio ottimale previsto per il trattamento con OKLAHOMA.

Sospendere i trattamenti 90 giorni prima della raccolta del mais e del frumento.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande e corsi d'acqua.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.
[Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

Atti def

05A10204

DECRETO 11 ottobre 2005.

Autorizzazione per l'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Discus Top», registrato al n. 12952.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ VETERINARIA E DEGLI ALIMENTI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto e integrato dal successivo decreto del 28 luglio 2004, n. 260, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 19 dicembre 2002 dall'impresa Basf Agro S.p.a., con sede legale in via Marconato n. 8, Cesano Maderno (Milano), diretta ad ottenere la registrazione provvisoria del prodotto fitosanitario denominato «Discus Top», contenente le sostanze attive kresoxim-methyl e metiram;

Visti gli atti da cui risulta che l'impresa Basf Agro S.p.a. ha modificato la propria denominazione sociale in Basf Italia S.p.a., con sede legale in Cesano Maderno (Milano), via Marconato n. 8;

Visto il decreto ministeriale del 18 maggio 1999 di inclusione della sostanza attiva kresoxym-metile, fino al 31 gennaio 2009, nell'allegato 1 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 99/1/CE della Commissione del 21 gennaio 1999;

Visti i pareri favorevoli espressi in data 16 marzo 2005 e 30 giugno 2005 dalla commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativi alla registrazione del prodotto in questione fino al 31 gennaio 2009, data di scadenza dell'inclusione in allegato 1 del decreto legislativo n. 91/1994 della sostanza attiva kresoxym-methyl;

Vista la nota dell'ufficio del 2 maggio 2005 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Vista la nota pervenuta in data 5 luglio 2005, da cui risulta che la suddetta impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 gennaio 2009 l'impresa Basf Italia S.p.a., con sede legale in Cesano Maderno (Milano), via Marconato n. 8, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato DISCUS TOP, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle conclusioni della valutazione comunitaria riguardante l'inclusione della sostanza attiva metiram nell'allegato I del decreto legislativo n. 194/1995.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da g 600 e kg 1-1,2.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'impresa estera Basf Aktiengesellschaft - D - 67056 Ludwigshafen - Germania.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 12952.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata, con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 ottobre 2005

Il direttore generale: MARABELLI

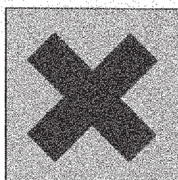
ALLEGATO

DISCUS TOP®

FUNGICIDA
GRANULI IDRODISPERSIBILI

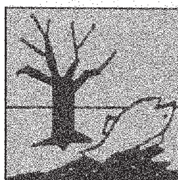
COMPOSIZIONE:
100 g di prodotto contengono:
METIRAM, puro g 59
KRESOXIM-METHYL, puro g 8,5
Coformulanti q. b. a g 100

FRASI DI RISCHIO:
Possibilità di effetti cancerogeni - Prove insufficienti. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.



NOCIVO

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali, schede informative in materia di sicurezza.



PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

BASF Italia Spa
Cesano Maderno (Milano)

Officina di produzione:
BASF Aktiengesellschaft-D-67056 Ludwigshafen-Germania

PRODOTTO FITOSANITARIO
Registrazione del Ministero della Salute n. del

Contenuto netto: g 600 – kg 1 – kg 1,2

Partita n.

® Marchio registrato

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: metiram puro 59%, kresoxim-metile puro 8,5% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
Metiram: Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Kresoxim-methyl: -------------------
Terapia sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni.

ATTENZIONE! DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA. OGNI ALTRO USO E' PERICOLOSO.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Rischi particolari: per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 m da corpi idrici superficiali.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Formulato come granuli idrodispersibili, Discus Top è un fungicida indicato per la lotta contro la ticchiolatura di melo e pero, l'oidio del melo e la maculatura bruna del pero.
Kresoxim-methyl e metiram appartengono a due famiglie chimiche distinte e posseggono un diverso meccanismo di azione.

CAMPI, DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Coltura	Malattia	Dose g/hL	Dose kg/ha	Intervallo tra i trattamenti (giorni)	Numero massimo di trattamenti all'anno
Melo	Ticchiolatura (*Venturia inaequalis*), Oidio (*Podosphaera leucotricha*)	60-80	0,9-1,2	8-12	3 - 4*
Pero	Ticchiolatura (*Venturia pirina*), Maculatura bruna (*Stemphylium vesicarium*)	80	1,2	8-12	3 - 4*

* se il numero di trattamenti specifici è uguale o superiore a 12

Impiegare volumi di soluzione che consentano una completa ed omogenea bagnatura, evitando lo sgocciolamento della vegetazione. Con volumi d'acqua inferiori a 1.500 L/ha (per es. basso volume), fare riferimento alle dosi ad ettaro; con volumi superiori a 1.500 L/ha, fare riferimento alle dosi per ettolitro.
Si consiglia di usare DISCUS TOP nel periodo critico di sviluppo delle malattie considerate.
DISCUS TOP va applicato preferibilmente in via preventiva.
Si consiglia l'impiego di DISCUS TOP nell'ambito di un programma di trattamenti che preveda la rotazione di sostanze attive caratterizzate da un diverso meccanismo di azione.

COMPATIBILITÀ
DISCUS TOP è compatibile con: gli insetticidi a base di teflubenzuron e flufenoxuron; gli acaricidi a base di piridaben e tebufenpirad; i fungicidi a base di clorotalonil, ditianon, mancozeb, metiram, pirimetanil e zolfo.
In caso di miscela con altri prodotti, è buona prassi effettuare saggi preliminari su poche piante, prima di estendere i trattamenti a tutto il frutteto.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA
- Assicurarsi che l'attrezzatura sia pulita e tarata correttamente per il trattamento da effettuare.
- Riempire il serbatoio con acqua fino a metà.
- Mettere in moto l'agitatore del serbatoio prima di versarvi la dose di prodotto necessaria.
- Continuando ad agitare la soluzione, aggiungere acqua sino al volume previsto per l'applicazione.
- Dopo l'applicazione è buona pratica pulire l'attrezzatura.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta per pero e 35 giorni prima della raccolta per melo.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande e corsi d'acqua.

Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO.

NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

A.D.

05A10205

DECRETO 17 ottobre 2005.

Ri-registrazione definitiva del prodotto fitosanitario denominato «Fungazil 500 EC» e «Deccozil 50», contenenti imazalil a seguito dell'iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ VETERINARIA E DEGLI ALIMENTI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, di attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 2004 di attuazione della direttiva 2003/82/CE che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda le frasi tipo sui rischi particolari e sulle precauzioni da adottare in materia di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 1998 di recepimento della direttiva 97/73/CE della Commissione del 15 dicembre 1997, relativo all'iscrizione della sostanza attiva imazalil nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 31 dicembre 2008;

Considerato che le imprese titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari indicati nell'allegato al presente decreto hanno ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del citato decreto 16 dicembre 1998, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;

Considerato inoltre che le imprese medesime hanno ottemperato a quanto previsto dall'art. 4 del citato decreto 16 dicembre 1998 nei tempi e nelle forme da esso stabiliti e in conformità alle condizioni definite per la sostanza attiva imazalil dall'art. 3, punto 1 a, del sopra citato decreto;

Visto il parere espresso in data 23 ottobre 2003 dalla commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, favorevole alla ri-registrazione definitiva dei prodotti fitosanitari di cui trattasi fino al 31 dicembre 2008, con adeguamento alle nuove condizioni d'impiego e classificazione;

Considerato altresì che la commissione consultiva ha ritenuto di condizionare la ri-registrazione definitiva dei prodotti fitosanitari di cui trattasi alla presentazione, entro due anni, di ulteriori dati pena la revoca delle autorizzazioni stesse;

Viste le note dell'ufficio con le quali alle imprese titolari delle registrazioni è stato richiesto di presentare entro il 31 maggio 2006 la documentazione integrativa definita dalla commissione consultiva;

Viste le note pervenute rispettivamente in data 22 giugno 2004 e 1° luglio 2004 con le quali le imprese stesse si sono impegnate ad inviare la documentazione richiesta, presentando nel contempo controdeduzioni avverso la classificazione stabilita per i prodotti fitosanitari di cui trattasi;

Visto l'ulteriore parere espresso in data 3 febbraio 2005 dalla commissione consultiva sull'ulteriore classificazione dei prodotti fitosanitari di cui trattasi, in applicazione del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, e del decreto ministeriale 21 luglio 2004;

Viste le note pervenute rispettivamente in data 16 giugno 2005 e 12 luglio 2005 con le quali le imprese titolari delle registrazioni hanno trasmesso gli atti definitivi richiesti dall'ufficio;

Ritenuto di ri-registrare fino al 31 dicembre 2008 i prodotti fitosanitari indicati nell'allegato al presente decreto, fermo restando l'esito delle valutazioni connesse agli ulteriori dati richiesti che dovranno essere inviati entro il 31 maggio 2006, pena la revoca delle autorizzazioni dei prodotti stessi;

Visti i versamenti effettuati ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono ri-registrati fino al 31 dicembre 2008, data di scadenza di iscrizione della sostanza attiva imazalil nell'allegato I del decreto legislativo n. 194/1995, i prodotti fitosanitari indicati nell'elenco allegato al presente decreto con la composizione ed alle nuove condizioni indicate in etichetta.

2. Sono approvate, quale parte integrante del decreto, le etichette allegate con le quali i prodotti fitosanitari indicati nell'elenco allegato devono essere posti in commercio.

3. Sono fatti salvi gli adeguamenti conseguenti all'esito delle valutazioni connesse agli ulteriori dati richiesti, che dovranno essere inviati entro il 31 maggio 2006, pena la revoca dell'autorizzazione dei prodotti stessi.

4. Ciascuno dei prodotti fitosanitari di cui trattasi è altresì riclassificato come: Nocivo - Pericoloso per l'ambiente, con frasi di rischio R 20/22-36-51/53 e consigli di prudenza S 2-13-20/21-23-26-36/37-51-57-60-61-SP1.

5. Le imprese titolari delle registrazioni sono tenute a rietichettare o a fornire ai rivenditori un fac-simile di etichetta per le confezioni dei prodotti eventualmente giacenti sia presso i magazzini di deposito sia presso gli esercizi di vendita e ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego in conformità alle nuove disposizioni.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alle imprese interessate e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 ottobre 2005

Il direttore generale: MARABELLI

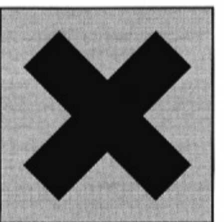
ALLEGATO I

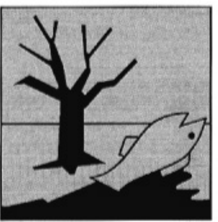
PRODOTTI FITOSANITARI CONTENENTI IMAZALIL
RI-REGISTRATI FINO AL 31 DICEMBRE 2008

Nome prodotto	N. reg.	Data reg.	Impresa
Fungazil 500 EC	8002/RR	24 gennaio 1992	Janssen-Cilag SpA
Deccozil 50	9324/RR	12 settembre 1997	Cerexagri Italia Srl

Fungazil 500 EC

Composizione:
100 g di prodotto contengono:
Imazalil puro (500 g/l) .... 44,66 g
Coformulanti q.b.a. .... 100 g


NOCIVO


PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO

R 20/22	Nocivo per inalazione e ingestione.
R 36	Irritante per gli occhi.
R 51/53	Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA

S 2	Conservare fuori della portata dei bambini
S 13	Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
S 20/21	Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego
S 23	Non respirare gli aerosoli
S 26	In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico
S 36/37	Usare indumenti protettivi e guanti adatti
S 51	Usare soltanto in luogo ben ventilato.
S 57	Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.
S 60	Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.
S 61	Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.
SP 1	Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.]

Registrazione del Ministero della Salute n. 8002/RR del 24/1/1992

Titolare della registrazione
JANSSEN-CILAG SpA, v. M.Buonarroti 23, 20093 Cologno Monzese (MI)

Produttore
Janssen Pharmaceutica N.V., Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse (Belgio)

CONTENUTO NETTO: 1 Litro
Partita n.
Il contenitore non può essere riutilizzato

Fungazil 500 EC

Liquido emulsionabile

FUNGICIDA DI POST RACCOLTA PER IL TRATTAMENTO DEGLI AGRUMI

COLTURE AUTORIZZATE: trattamento in post raccolta di agrumi

ORGANISMI COMBATTUTI:
Penicillium digitatum, Penicillium italicum e *Diplodia natalensis*

NUMERO DI TRATTAMENTI: 1

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO DEL FORMULATO (500 g/l):
- per immersione: 200 ml di formulato/hl
- per atomizzazione: in acqua 200 ml di formulato/hl
- in aggiunta a cere: 400 ml di formulato/100 kg di cera

Avvertenze
Non utilizzare la buccia degli agrumi trattati per scopi alimentari. Chi effettua il trattamento è tenuto ad informare l'utilizzatore che le bucce degli agrumi trattati non possono essere utilizzate a scopo alimentare.

Modalità di impiego
1. Sciogliere la dose prescritta in poca acqua, agitare la poltiglia ottenuta ed aggiungerla all'acqua occorrente. Per una giusta diluzione, avviare la pompa di riciclo e farla funzionare per 5 minuti prima di iniziare il trattamento.
2. Metodo di trattamento e tempo di contatto
   - per immersione, in un tempo compreso da 1 e 2 minuti
   - per atomizzazione di una soluzione acquosa a basso volume applicata prima della ceratura
   - per atomizzazione del prodotto disperso nella cera, applicata a basso volume

L'impiego del prodotto è consentito solo in centri appositamente attrezzati e preventivamente autorizzati dall'autorità sanitaria ai sensi dell'art.2 della legge 283/1962.
La soluzione eccedente i trattamenti dovrà essere smaltita secondo le norme vigenti.

NORME PRECAUZIONALI
- Conservare la confezione ben chiusa
- Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua
- Non operare contro vento

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: nell'animale da esperimento si ha esoftalmo, ptosi, lacrimazione, ipotonia, atassia, ipotermia
Terapia: sintomatica
Avvertenze: consultare un centro antiveleni

COMPATIBILITÀ
Non miscibile con prodotti alcalini
Può essere disperso in una soluzione a base di cera. Mescolare bene per omogeneizzare.

ATTENZIONE:
Da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.

Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.

PPO 0406/L.I/ZA023979/1L

DECCOZIL 50

Liquido emulsionabile
FUNGICIDA DI POST RACCOLTA
PER IL TRATTAMENTO DEGLI AGRUMI

DECCOZIL 50

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:

IMAZALIL puro	g 44,66	(= 500 g/l)
Coformulanti q.b. a	g 100	

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per inalazione ed ingestione – Irritante per gli occhi – Tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

NOCIVO — **PERICOLOSO PER L'AMBIENTE**

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini – Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego – Non respirare gli aerosoli – In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare un medico - Usare indumenti protettivi e guanti adatti – Usare soltanto in luogo ben ventilato – Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale – Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi – Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza - Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore (Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acqua dalle aziende agricole o dalle strade).

Titolare dell'autorizzazione:
CEREXAGRI ITALIA S.r.l.
Bivio Aspro Z.I.
95040 PIANO TAVOLA/BELPASSO (CT)

Officina di produzione: **JANSSEN PHARMACEUTICA N.V. - Turnhoutseweg, 30 B-2340 – BEERSE (Belgio)**

Registrazione del Ministero Sanità N. 9324/RR del 12/09/1997

Contenuto netto: litri 1 -5 - 10 - 20 **PARTITA N°**...............................

NORME PRECAUZIONALI
Conservare la confezione ben chiusa

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: nell'animale da esperimento si ha esoftalmo, ptosi, lacrimazione, ipotonia, atassia, ipotermia.
Terapia: Sintomatica
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

COLTURE AUTORIZZATE
Trattamento in post-raccolta di agrumi

ORGANISMI COMBATTUTI
DECCOZIL 50 viene impiegato per il trattamento in post-raccolta degli agrumi ed ha azione curativa, preventiva ed antisporulante contro *Penicillium digitatum, Penicillium italicum, Diplodia natalensis.*

Il trattamento va effettuato in post raccolta:
- per immersione: 200 ml/hl;
- per atomizzazione in acqua: 200 ml/hl;
- in aggiunta a cere: 400 ml/100 kg di cera

Non utilizzare la buccia degli agrumi trattati per scopi alimentari. Chi effettua il trattamento è tenuto ad informare l'utilizzatore che le bucce degli agrumi trattati non possono essere utilizzate a scopo alimentare.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO
Sciogliere la dose prescritta in poca acqua, agitare la poltiglia ottenuta ed aggiungerla all'acqua occorrente. Per una giusta diluizione avviare la pompa di ricicio e farla funzionare per 5 minuti prima di iniziare il trattamento.

Metodo di trattamento e tempo di contatto
1. per immersione in un tempo compreso tra 1 e 2 minuti;
2. per atomizzazione di una soluzione acquosa a basso volume applicata prima della ceratura;
3. per atomizzazione del prodotto disperso nella cera, applicata a basso volume.

COMPATIBILITÀ
Non miscibile con prodotti alcalini. Può essere disperso in una soluzione a base di cere. Mescolare bene per omogeneizzare.

AVVERTENZA
L'impiego del prodotto è consentito solo in centri appositamente attrezzati e preventivamente autorizzati dall'autorità sanitaria ai sensi dell'art. 2 della Legge 283/1962. La soluzione eccedente ai trattamenti dovrà essere smaltita secondo le norme vigenti.

ATTENZIONE! DA IMPIEGARE ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA: OGNI ALTRO USO È PERICOLOSO.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
NON OPERARE CONTRO VENTO
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO
NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

05A10200

DECRETO 17 ottobre 2005.

Ri-registrazione definitiva del prodotto fitosanitario o denominato «Magnate 500 EC», contenente imazalil a seguito dell'iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, di attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 2004 di attuazione della direttiva 2003/82/CE che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda le frasi tipo sui rischi particolari e sulle precauzioni da adottare in materia di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 1998 di recepimento della direttiva 97/73/CE della Commissione del 15 dicembre 1997, relativo all'iscrizione della sostanza attiva imazalil nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 fino al 31 dicembre 2008;

Considerato che l'impresa titolare dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario indicato nell'allegato al presente decreto ha ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del citato decreto 16 dicembre 1998, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;

Considerato inoltre che l'impresa medesima ha ottemperato a quanto previsto dall'art. 4 del citato decreto 16 dicembre 1998 nei tempi e nelle forme da esso stabiliti e in conformità alle condizioni definite per la sostanza attiva imazalil dall'art. 3, punto 1 a, del sopra citato decreto;

Visto il parere espresso in data 23 ottobre 2003 dalla Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, favorevole alla ri-registrazione definitiva del prodotto fitosanitario di cui trattasi fino al 31 dicembre 2008, con adeguamento a nuove condizioni d'impiego, classificazione e nuova composizione;

Visto il medesimo parere espresso in data 23 ottobre 2003 dalla sopra citata Commissione consultiva non favorevole all'estensione d'impiego mediante irrorazioni spray del prodotto fitosanitario di cui trattasi;

Vista la nota pervenuta in data 29 luglio 2004 con la quale l'impresa titolare della registrazione ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio e ha presentato nel contempo ulteriori dati avverso l'eliminazione dell'impiego mediante irrorazioni spray e la classificazione stabilita dalla sopra citata Commissione;

Visto l'ulteriore parere espresso in data 3 febbraio 2005 dalla Commissione consultiva favorevole al ripristino della modalità d'impiego mediante irrorazioni spray nonché alla nuova classificazione del prodotto fitosanitario di cui trattasi, in applicazione del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, e del decreto ministeriale 21 luglio 2004;

Vista la nota pervenuta in data 16 giugno 2005 con la quale l'impresa titolare della registrazione ha trasmesso gli atti definitivi richiesti dall'Ufficio;

Ritenuto di ri-registrare fino al 31 dicembre 2008 il prodotto fitosanitario indicato nell'allegato al presente decreto;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

Art. 1.

1. È ri-registrato fino al 31 dicembre 2008, data di scadenza di iscrizione della sostanza attiva imazalil nell'allegato I del decreto legislativo n. 194/1995, il prodotto fitosanitario indicato nell'elenco allegato al presente decreto con la composizione ed alle nuove condizioni indicate in etichetta.

2. È approvata, quale parte integrante del decreto, l'etichetta allegata con la quale il prodotto fitosanitario indicato nell'elenco allegato deve essere posto in commercio.

3. Il prodotto fitosanitario di cui trattasi è altresì riclassificato come: NOCIVO - PERICOLOSO PER L'AMBIENTE, con frasi di rischio R 20-36-50/53 e consigli di prudenza S 2-13-20/21-23-26-36/37-51-57-60-61-SP1.

4. L'impresa titolare della registrazione è tenuta a rietichettare o a fornire ai rivenditori un fac-simile di etichetta per le confezioni del prodotto eventualmente giacenti sia presso i magazzini di deposito sia presso gli esercizi di vendita e ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego in conformità alle nuove disposizioni.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 ottobre 2005

Il direttore generale: MARABELLI

ALLEGATO I

Prodotto fitosanitario contenente imazalil ri-registrato fino al 31 dicembre 2008:

Nome prodotto	N. reg.	Data reg.	Impresa
Magnate 500 EC	9783/RR	30/10/1998	Makhteshim Chemicals Works Ltd

MAGNATE 500 EC

(Concentrato emulsionabile)

FUNGICIDA DI POST RACCOLTA PER IL TRATTAMENTO DEGLI AGRUMI

MAGNATE 500 EC
Registrazione del Ministero della Sanità n. 9783/RR del 30/10/98
MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS Ltd.
P.O.B. 60 - 84100 Beer-Sheva - ISRAELE
rappresentata in Italia da
MAKHTESHIM AGAN ITALIA S.r.l.
Via Verdi, 12 - Bergamo

COMPOSIZIONE
IMAZALIL puro gr. 45,2 (=507 g/l)
Coformulanti q.b.a gr.100

Stabilimento di produzione:
MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS Ltd
P.O.B. 60 - 84100 Beer Sheva – Israele

Partita n.

NOCIVO

Contenuto 0,500-1-5-10-20 L

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per inalazione. Irritante per gli occhi. Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non respirare i vapori. Evitare il contatto con gli occhi. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare un medico. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. Usare soltanto in luogo ben ventilato. Usare contenitore adeguati per evitare l'inquinamento ambientale. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acqua di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Distribuito da: **CEREXAGRI ITALIA Srl – Bel Passo (CT)**

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: nell'animale da esperimento si ha esoftalmo, ptosi, lacrimazione, ipotonia, atassia, ipotermia.
Terapia: sintomatica
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
Il MAGNATE 500 EC è un fungicida di post raccolta per il trattamento degli agrumi. Ha un'azione curativa, preventiva ed antisporulante contro *Penicillum digitatum*, *Penicillum italicum*.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO
Numero di trattamenti: 1
Il trattamento dei frutti in post raccolta può essere effettuato per immersione nelle vasche di lavaggio, o per irrorazione spray o per spruzzatura in miscela con cere.
Le dosi d'impiego, secondo il tipo di trattamento, sono:
- trattamento dei frutti non lavati così come arrivati dal campo: immergere i frutti per 25-30 secondi in una soluzione costituita da 100-200 ml di Magnate 500 EC/hl di acqua
- trattamento dei frutti dopo il lavaggio e prima dell'inceratura e del confezionamento: effettuare irrorazioni spray utilizzando 10 ml di prodotto diluito in 1 litro d'acqua per tonnellata di frutta.
- trattamento in miscela con cere dei frutti già lavati: impiegare 400 ml di prodotto per 100 Kg di cere, utilizzando 1,5-2 litri della soluzione così ottenuta per il trattamento di una tonnellata di frutta.

Attenzione: L'impiego del prodotto è consentito solo in centri appositamente attrezzati e preventivamente autorizzati dall'autorità sanitaria ai sensi dell'art. 2 della Legge 283/1962. La soluzione eccedente ai trattamenti dovrà essere smaltita secondo le norme vigenti.
Avvertenza: non utilizzare la buccia degli agrumi trattati per scopi alimentari; chi effettua il trattamento è tenuto ad informare l'utilizzatore che le bucce degli agrumi trattati non possono essere utilizzate a scopo alimentare.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO
Sciogliere la dose prescritta in poca acqua, agitare la poltiglia ottenuta ed aggiungerla all'acqua occorrente per una giusta diluizione. Mettere in funzione l'agitatore meccanico per almeno 5 minuti prima di iniziare il trattamento.

COMPATIBILITÀ
Il MAGNATE 500 EC è compatibile con prodotti antiriscaldo usati in post raccolta. Può essere disperso in una soluzione a base di cere. Mescolare bene per omogeneizzare. Non miscibile con prodotti alcalini.
AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

Ed. 13-giu-05

05A10200-*bis*

DECRETO 17 ottobre 2005.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione e al commercio del prodotto fitosanitario «Glyweed» registrazione n. 11118 del 6 dicembre 2001 dell'impresa Sabero Organics Gujarat Limited, contenente glifosate, a seguito dell'iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ VETERINARIA E DEGLI ALIMENTI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica degli alimenti;

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, di attuazione della direttiva 91/414/CEE, relativo all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del Ministero della Sanità 10 giugno 1995, n. 17, concernente gli aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, di attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto con il quale il prodotto fitosanitario di cui all'allegato al presente decreto è stato autorizzato per essere immesso in commercio;

Visto il decreto ministeriale 26 marzo 2002, di recepimento della direttiva 2001/99/CE della commissione del 20 novembre 2001, relativo all'iscrizione della sostanza attiva glifosate nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 30 giugno 2012;

Visto l'art. 2, comma 2, del citato decreto 26 marzo 2002 secondo il quale i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti glifosate dovevano presentare al Ministero della salute entro il 31 luglio 2002, in alternativa:

a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del sopracitato decreto;

Visto altresì il documento SANCO /1663/VI/94 rev. 8 del 22 aprile 1998, che definisce le linee guida e i criteri per la preparazione e la presentazione di un dossier completo e dei relativi sommari per l'inclusione di una sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Vista la documentazione presentata dall'impresa titolare dell'autorizzazione in data 30 luglio 2002 ai sensi dell'art. 2, comma 2, del citato decreto 26 marzo 2002;

Considerato che, da una verifica dei dati forniti, si è evidenziata la non conformità del formato e della qualità dei dati presentati rispetto a quanto indicato dal citato documento SANCO;

Vista la nota dell'Ufficio del 23 maggio 2005 con la quale è stato richiesto all'impresa titolare dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario di cui trattasi di completare entro il 15 giugno 2005 l'invio dei dati conformemente a quanto indicato dal citato documento SANCO;

Considerato che l'impresa non ha ottemperato a quanto richiesto con la nota suddetta;

Visto il documento SANCO/10796/2003 - revisione 8.0 del settembre 2004, che definisce le linee guida per l'armonizzazione comunitaria del processo di ri-registrazione a seguito dell'inclusione di una sostanza attiva in allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Visti in particolare i punti 5.1.1 e 5.1.2 che riportano le raccomandazioni relative alla verifica da parte degli Stati membri della disponibilità di un pacchetto completo di dati conformi all'allegato II del decreto legislativo n. 194/1995 per ciascun prodotto contenente una sostanza attiva iscritta in allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Visto inoltre il punto 5.1.3 che riporta le raccomandazioni per la revoca dei prodotti fitosanitari per i quali i dati di allegato II forniti siano stati giudicati non adeguati;

Considerato altresì che il termine del 1° luglio 2005, fissato dall'art. 2, comma 4, del citato decreto 26 marzo 2002 per la presentazione del fascicolo relativo al prodotto fitosanitario di cui trattasi, conforme ai requisiti di cui all'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, è trascorso senza che l'impresa abbia ottemperato agli obblighi previsti;

Ritenuto di conseguenza di dover revocare l'autorizzazione all'immissione in commercio a suo tempo concessa per il prodotto fitosanitario di cui trattasi;

Decreta:

Art. 1.

1. È revocata l'autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego del prodotto fitosanitario, indicato nell'allegato al presente decreto, contenente la sostanza attiva glifosate.

Art. 2.

1. La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte del prodotto di cui all'art. 1 del presente decreto è consentita per sei mesi dalla data del presente decreto.

2. La medesima impresa è tenuta ad adottare nei confronti degli utilizzatori ogni iniziativa idonea ad assicurare una corretta informazione in merito al prodotto fitosanitario di cui trattasi.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 ottobre 2005

Il direttore generale: MARABELLI

ALLEGATO

Prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva glifosate di cui viene revocata l'autorizzazione al commercio e all'impiego.

Numero di registrazione	Prodotto fitosanitario	Data di registrazione	Impresa
11118	Glyweed	6 diembre 2001	sabero Organics Gujarat Limited

05A10201

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 8 settembre 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Multiservizi e Lavoro Società cooperativa a responsabilità limitata», in Reggio Calabria.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI REGGIO CALABRIA

Visto il decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003, che riforma la disciplina delle società di capitali e cooperative;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile che conferisce all'autorità di vigilanza il potere di sciogliere le società cooperative e gli enti mutualistici che si trovano nelle condizioni previste dalla legge;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996, che demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative senza nomina del commissario liquidatore;

Visti i D.D. del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 che definiscono i casi di non nomina del commissario liquidatore;

Preso atto della decisione assunta dalla Commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003, che esonera, in alcuni casi, le direzioni provinciali del lavoro dalla richiesta di parere;

Vista la convenzione tra il MAP e il MLPS del 30 novembre 2001;

Preso atto delle risultanze dell'accertamento a seguito di diffida del 24 settembre 2005;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Preso atto che l'ultimo bilancio depositato è quello relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2002 e che la società non non ha mai svolto alcuna attività;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore:

«Multiservizi e Lavoro Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito notaio dott. Francesco Maria Albanese in data 27 marzo 2001, repertorio n. 50801, registro delle imprese n. 151236, Camera di commercio di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 8 settembre 2005

Il direttore provinciale: VERDUCI

05A10039

DECRETO 8 settembre 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Disneyland Piccola società cooperativa sociale a responsabilità limitata», in Melito Porto Salvo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI REGGIO CALABRIA

Visto il decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003, che riforma la disciplina delle società di capitali e cooperative;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile che conferisce all'autorità di vigilanza il potere di sciogliere le società cooperative e gli enti mutualistici che si trovano nelle condizioni previste dalla legge;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996, che demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative senza nomina del commissario liquidatore;

Visti i D.D. del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 che definiscono i casi di non nomina del commissario liquidatore;

Preso atto della decisione assunta dalla Commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003, che esonera, in alcuni casi, le direzioni provinciali del lavoro dalla richiesta di parere;

Vista la convenzione tra il MAP e il MLPS del 30 novembre 2001;

Preso atto delle risultanze dell'accertamento a seguito di diffida del 28 settembre 2005;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Preso atto che non è stato depositato alcun bilancio e che la società non ha avviato l'attività sociale;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore:

«Disneyland Piccola società cooperativa sociale a responsabilità limitata», con sede in Melito Porto Salvo, costituita per rogito notaio dott.ssa Giuliana Onorato in data 3 aprile 2003, repertorio n. 24988, registro delle imprese n. 154937, Camera di commercio di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 8 settembre 2005

Il direttore provinciale: VERDUCI

05A10040

DECRETO 8 settembre 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Piccola società cooperativa Amica a r.l.», in Cittanova.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI REGGIO CALABRIA

Visto il decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003, che riforma la disciplina delle società di capitali e cooperative;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile che conferisce all'autorità di vigilanza il potere di sciogliere le società cooperative e gli enti mutualistici che si trovano nelle condizioni previste dalla legge;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996, che demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative senza nomina del commissario liquidatore;

Visti i D.D. del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 che definiscono i casi di non nomina del commissario liquidatore;

Preso atto della decisione assunta dalla Commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003, che esonera, in alcuni casi, le direzioni provinciali del lavoro dalla richiesta di parere;

Vista la convenzione tra il MAP e il MLPS del 30 novembre 2001;

Preso atto delle risultanze dell'ispezione del 24 settembre 2005;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Preso atto che l'ultimo bilancio depositato è quello relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2001 e che il valore della produzione iscritto a bilancio è di € 3,09.

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore: società cooperativa «Piccola società cooperativa Amica a r.l.», con sede in Cittanova, costituita per rogito notaio dott.ssa Concetta Maria Costa in data 18 agosto 1998, repertorio n. 12839, registro delle imprese n. 139034, Camera di commercio di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 8 settembre 2005

Il direttore provinciale: VERDUCI

05A10041

DECRETO 8 settembre 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Santa Rita cooperativa sociale a responsabilità limitata», in Brancaleone.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI REGGIO CALABRIA

Visto il decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003, che riforma la disciplina delle società di capitali e cooperative;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile che conferisce all'autorità di vigilanza il potere di sciogliere le società cooperative e gli enti mutualistici che si trovano nelle condizioni previste dalla legge;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996, che demanda alle Direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative senza nomina del commissario liquidatore;

Visti i decreti direttoriali del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 che definiscono i casi di non nomina del commissario liquidatore;

Preso atto della decisione assunta dalla Commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003, che esonera, in alcuni casi, le direzioni provinciali del lavoro dalla richiesta di parere;

Vista la convenzione tra il MAP e il MLPS del 30 novembre 2001;

Preso atto delle risultanze dell'accertamento a seguito di diffida del 7 settembre 2005;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Preso atto che non è stato depositato alcun bilancio e che la società non ha mai svolto alcuna concreta attività.

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore: società cooperativa «Santa Rita cooperativa sociale a responsabilità limitata», con sede in Brancaleone, costituita per rogito notaio dott.ssa Maria Luisa Autuori in data 15 gennaio 2003, repertorio n. 67429, registro delle imprese n. 154426, Camera di commercio di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 8 settembre 2005

Il direttore provinciale: VERDUCI

05A10042

DECRETO 8 settembre 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Ericlea società cooperativa a responsabilità limitata», in Bovalino.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI REGGIO CALABRIA

Visto il decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003, che riforma la disciplina delle società di capitali e cooperative;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile che conferisce all'autorità di vigilanza il potere di sciogliere le società cooperative e gli enti mutualistici che si trovano nelle condizioni previste dalla legge;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996, che demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative senza nomina del commissario liquidatore;

Visti i decreti direttoriali del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 che definiscono i casi di non nomina del commissario liquidatore;

Preso atto della decisione assunta dalla Commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003, che esonera, in alcuni casi, le direzioni provinciali del lavoro dalla richiesta di parere;

Vista la convenzione tra il MAP e il MLPS del 30 novembre 2001;

Preso atto delle risultanze dell'ispezione del 30 settembre 2005;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Preso atto che l'ultimo bilancio depositato è quello relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 1999;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore:

società cooperativa «Ericlea società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Bovalino, costituita per rogito notaio dott.ssa Maria Federico in data 19 novembre 1996, repertorio n. 24103, registro delle imprese n. 131491, Camera di commercio di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 8 settembre 2005

Il direttore provinciale: VERDUCI

05A10043

DECRETO 30 settembre 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Consorzio di tutela e di valorizzazione dell'I.G.P. - carne bovina della murgia pugliese» a r.l., in Bari.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BARI

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'Autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attualmente Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996, attualmente Direzione generale per gli enti cooperativi;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli Uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli Uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Visto il verbale di revisione del 23 febbraio 2005 relativo all'attività della Società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato articolo 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante l'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 4 maggio 2005;

Decreta:

La società cooperativa «Consorzio di tutela e di valorizzazione dell'I.G.P. - carne bovina della murgia pugliese» a r.l. con sede in Bari, n. pos. 9220, costituita per rogito del notaio Costantini Michele in data 29 dicembre 1999, repertorio n. 208086, codice fiscale 05467780721, R.E.A. n. 419311, omologato dal tribunale di Bari, è sciolta senza nomina di commissario liquidatore.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nel termine di sessanta e centoventi giorni, a decorrere dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto.

Bari, 30 settembre 2005

Il direttore provinciale: TOSCHES

05A10051

DECRETO 30 settembre 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Alcesti» a r.l., in Molfetta.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BARI

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'Autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attualmente Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996, attualmente Direzione generale per gli enti cooperativi;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli Uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli Uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Visto il verbale di revisione del 3 dicembre 2003 relativo all'attività della Società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante l'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 20 aprile 2005;

Atteso che la Concessionaria per la riscossione coatta ha comunicato in data 2 dicembre 2004 l'inesigibilità dei contributi biennali iscritti a ruolo relativi ai bienni 1999/2000 e 2001/2002;

Decreta:

La società cooperativa «Alcesti» a r.l. con sede in Molfetta, n. pos. 6824, costituita per rogito del notaio Olga Camata in data 24 settembre 1990, repertorio n. 771/92, codice fiscale 04178990729, registro società n. 10375, R.E.A. n. 0297923, omologato dal tribunale di Trani, è sciolta senza nomina di commissario liquidatore.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nel termine di sessanta e centoventi giorni, a decorrere dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto.

Bari, 30 settembre 2005

Il direttore provinciale: TOSCHES

05A10052

DECRETO 30 settembre 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Il Borgo» a r.l., in Terlizzi.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'Autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attualmente Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996, attualmente Direzione generale per gli enti cooperativi;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Visto il verbale di revisione del 20 dicembre 2001 relativo all'attività della Società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante l'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 20 aprile 2005;

Atteso che la Concessionaria per la riscossione coatta ha comunicato in data 15 marzo 2005 l'inesigibilità del contributo biennale 1999/2000 e in data 3 gennaio 2005 l'inesigibilità del contributo biennale 2001/2002 iscritti a ruolo;

Decreta:

La società cooperativa «Il Borgo» a r.l., con sede in Terlizzi, n. pos. 5943, costituita per rogito del notaio Mardesic Caterina in data 23 settembre 1986, repertorio n. 1840, codice fiscale 03516420720, registro società n. 7758, R.E.A. n. 266713, omologato dal tribunale di Trani, è sciolta senza nomina di commissario liquidatore.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nel termine di sessanta e centoventi giorni, a decorrere dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto.

Bari, 30 settembre 2005

Il direttore provinciale: TOSCHES

05A10053

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 13 ottobre 2005.

Differimento della data di riconoscimento dell'Organizzazione di Produttori della Pesca di Fano Marotta e Senigallia - soc. consortile a r.l. - O.P.PE.F.S., in Fano.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto ministeriale del 14 marzo 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana l'8 aprile 2002, con il quale è stata riconosciuta, ai fini del Regolamento del Consiglio relativo all'Organizzazione comune dei mercati n. 104/2000, l'Organizzazione di Produttori della Pesca denominata «Organizzazione di produttori della pesca di Fano, Marotta e Senigallia - Società consortile a r.l. - O.P.PE.F.S., con sede a Fano;

Preso atto che alla predetta Organizzazione, riconosciuta per la pesca di 20 specie ittiche, risultano aderenti n. 74 imbarcazioni;

Vista la nota n. 04/2004 del 24 marzo, con la quale la sopraccitata Organizzazione ha informato che l'effettiva attività, con il conferimento alla medesima della produzione effettuata dai soci aderenti, ha avuto inizio il 1° aprile 2003;

Preso atto che il ritardo nell'inizio dell'attività in parola è stato dovuto alle difficoltà logistiche e di organizzazione relative all'approntamento della sede operativa, alla selezione e formazione del personale ed alla messa a punto del programma informatico pertinente;

Presa visione della documentazione contabile dalla quale risulta che le imbarcazioni aderenti all'Organizzazione di produttori «O .P .PE.F.S.» hanno iniziato a conferire alla medesima la loro produzione oggetto di riconoscimento a partire dal 1° aprile 2003, entrando in tal modo nella piena operatività prescritta dai regolamenti comunitari pertinenti;

Riconosciute fondate le motivazioni che hanno determinato il ritardo nell'avvio di detta operatività;

Decreta:

Art. 1.

Il riconoscimento dell'Organizzazione di Produttori della Pesca di Fano Marotta e Senigallia - Soc. consortile a r.l. - O.P.PE.F.S. con sede in Fano, avvenuto con decreto ministeriale 14 marzo 2002 decorre, a tutti gli effetti, a partire dal 1° aprile 2003.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 13 ottobre 2005

Il Sottosegretario delegato per la pesca e l'acquacoltura
SCARPA BONAZZA BUORA

05A10056

DECRETO 14 ottobre 2005.

Sostituzione dell'elenco delle prove di analisi relativo al «Laboratorio chimico della C.C.I.A.A. - Torino», autorizzato con decreto 19 febbraio 2004, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 58 del 10 marzo 2004, con il quale al Laboratorio chimico della C.C.I.A.A. - Torino è stata rinnovata l'autorizzazione per l'intero territorio nazionale al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione;

Considerato che il laboratorio sopra indicato, con nota del 27 settembre 2002, comunica di aver revisionato i metodi prova relativo all'elenco delle prove di analisi;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 16 febbraio 2002 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuta la necessità di sostituire le prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 19 febbraio 2004;

Decreta:

Articolo unico

Le prove di analisi per le quali il laboratorio sopra indicato è autorizzato sono sostituite dalle seguenti:

Denominazione della prova	Norma / metodo
3-metossi-1,2-propandiolo	MI 1390 rev 2 2002
Acidità totale	90/2676/ CEE n° 13 GU CEE L272 03/10/90
Acidità volatile	90/2676/CEE n° 14 GU CEE L272 03/10/90
Alcalinità delle ceneri	90/2676/ CEE n° 9 e 10 GU CEE L272 03/10/90
Calcio	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L272 03/10/1990 All. 29
Ceneri	90/2676/ CEE n° 9 GU CEE L272 03/10/90
Cloruri	90/2676/CEE n° 11 GU CEE L272 03/10/90
Densità relativa a 20°C	90/2676/ CEE n° 1 GU CEE L272 03/10/90
Diglicerine cicliche	MI 1390 rev 2 2002
Estratto secco netto	MI 0092 rev 4 2002
Estratto secco netto, estratto non riduttore	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L272 03/10/90 n° 4 e n° 5 + Comunic. MIPAF del 12/03/03
Estratto secco totale	90/2676/ CEE n° 4 GU CEE L272 03/10/90
Ferro	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L272 03/10/1990 All. 30
Glucoso, Fruttoso - Zuccheri riduttori	ISTISAN 96/34 pag. 63
Magnesio	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L272 03/10/1990 All. 28
Metanolo	Met OIV MA-F-AS312-03 METHAN p.to 2 2005
pH	90/2676/ CEE n° 24 GU CEE L272 03/10/90
Piombo	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L272 03/10/1990 All. 35
Potassio	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L272 03/10/1990 All. 27
Rame	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L272 03/10/1990 All. 31
Sodio	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L272 03/10/1990

	All. 26
Solfati	90/2676/CEE n° 12.2 GU CEE L272 03/10/90
Sovrappressione	90/2676/ CEE n° 37/3 GU CEE L272 03/10/90
Titolo alcolometrico volumico effettivo	90/2676/ CEE n° 3 GU CEE L272 03/10/90
Titolo alcolometrico volumico mediante FT-IR	MI 0002 rev 6 2005
Titolo alcolometrico volumico potenziale	MI 0053 rev 4 2003
Titolo alcolometrico volumico potenziale	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L272 03/10/90 n° 5 + DPR n° 162 12/02/65 S.O. n° 73 23/03/65 art. 1
Titolo alcolometrico volumico totale	MI 0094 rev 4 2003
Titolo alcolometrico volumico totale	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L272 03/10/90 n° 3 e n° 5 + Reg CE 1493/99 17/05/1999 GU UE L179 14/07/99 All. 2 p.to 3
Zinco	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L272 03/10/1990 All. 34
Zuccheri riduttori	90/2676/ CEE n° 5 GU CEE L272 03/10/90
Zuccheri riduttori	MI 1736 rev 1 2004
Anidride solforosa libera e totale	90/2676/ CEE n° 25 GU CEE L272 03/10/90
Metalli (Mn, Cu, Zn, Pb)	MI 0398 rev 7 2003
Metalli (Na, K, Ca, Mg, Fe, Mn, Cu, Zn)	MI 0397 rev 8 2003
Titolo alcolometrico volumico	90/2676/ CEE n° 3 GU CEE L272 03/10/90
Rumore	D. Lgs. N° 277/91 GU n° 200 27/08/91 SO All. VI

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 ottobre 2005

Il direttore generale: LA TORRE

05A10184

DECRETO 20 ottobre 2005.

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2005 destinati a dare vini V.Q.P.R.D., per la campagna vitivinicola 2005/2006, nella regione Campania per la provincia di Avellino.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio 1999, ed in particolare l'allegato V, lettera H, punto 4, che prevede che ogni Stato membro può autorizzare, per le regioni e le varietà per le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico, qualora le condizioni climatiche lo richiedono, e secondo condizioni da stabilirsi, l'arricchimento della partita «cuvée» nel luogo di elaborazione dei vini spumanti;

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio 1999 ed in particolare l'allegato VI, lettera F, punto 2, che prevede che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1622/2000 della Commissione del 24 luglio 2000 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99 ed istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alla Comunità europea;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione dei mosti, vini ed aceti;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2001, il quale disciplina il procedimento relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione, sulle competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa e, nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, ed in particolare l'art. 2, paragrafo *n)*;

Visto l'attestato dell'assessorato all'agricoltura della regione Campania con il quale lo stesso ha certificato che nel territorio della provincia di Avellino si sono verificate, per la vendemmia 2005, condizioni climatiche sfavorevoli ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;

Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità della normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Ispettorato centrale repressione frodi;

Decreta:

Articolo unico

1. Nella campagna vitivinicola 2005/2006 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti vitivinicoli citati in premessa, ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole della regione Campania, relativamente alla provincia di Avellino, provenienti dalle zone di produzione delle uve atte a dare vini V.Q.P.R.D., per tutte le tipologie, sottozone e menzioni geografiche aggiuntive previste dagli specifici disciplinari di produzione.

2. Le operazioni di arricchimento, per le denominazioni di origine di cui al precedente comma, debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopraccitati e nel limite massimo di due gradi, utilizzando mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato e rettificato o mediante concentrazione parziale, compresa l'osmosi inversa, fatte salve le misure più restrittive previste dai rispettivi disciplinari di produzione.

3. Le operazioni di arricchimento per le partite di vino destinate all'elaborazione dei vini spumanti delle denominazioni di origine di cui al comma 1 del presente articolo sono autorizzate per le varietà di vite di seguito indicate:

Falanghina B., Coda di Volpe Bianca B., Greco B., Fiano B., Asprinio bianco B., Forastera B., Biancolella, Piedirosso N., Sciascinoso N., Aglianico N., Trebbiano Toscano B.

Esse debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopra citati e nel limite massimo di due gradi, utilizzando mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato e rettificato o mediante concentrazione parziale, compresa l'osmosi inversa fatte salve le misure più restrittive previste dai rispettivi disciplinari di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 20 ottobre 2005

Il direttore generale: LA TORRE

05A10196

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 20 settembre 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Agricola Sant'Antonio», in Bottida, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale DPL;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della Direzione generale per gli Enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Agricola Sant'antonio», con sede in Bottida (Sassari), costituita in data 27 febbraio 1965 con atto a rogito del notaio dott. Masala di Sas-

sari, n. 411 del registro delle società del tribunale di Nuoro, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Cera Enrico, nato a Tuili (Cagliari), il 20 ottobre 1962, con residenza in Selargius (Cagliari), via Mossa, 133, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministreiale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 settembre 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A10057

DECRETO 27 settembre 2005.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Fattoria Giannangelo - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Manduria.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto ministeriale 31 marzo 1999 con il quale la società cooperativa «Fattoria Giannangelo - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Manduria (Taranto) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e art. 18, legge n. 59/1992 e il rag. Antonacci Giuseppe, ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota inviata dal commissario liquidatore, con la quale comunicava la rinuncia all'incarico per motivi di salute;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2545/XVII del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Locafaro Giovanbattista, con studio in Taranto, via Cavour n. 24, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Fattoria Giannangelo - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Manduria (Taranto), già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con precedente decreto ministeriale 31 marzo 1999, in sostituzione del rag. Antonacci Giuseppe, rinunciatario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 settembre 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A10101

DECRETO 27 settembre 2005.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Del Verde», in Agrate Brianza.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto ministeriale 26 giugno 1997 con il quale la società cooperativa «Del Verde» con sede in Agrate Brianza (Milano) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Gattei Agostino ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota con la quale il commissario liquidatore dott. Gattei Agostino dichiarava le dimissioni dall'incarico affidatogli;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2545/XVII del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Petrillo Luigi, con studio in Busto Arsizio (Varese), via Rovereto n. 24, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Del Verde», con sede in Agrate Brianza (Milano), già sciolta ai sensi dell'art. 2544, con precedente decreto ministeriale 13 febbraio 1997, in sostituzione del dott. Gattei Agostino, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 settembre 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A10102

DECRETO 27 settembre 2005.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Insubria - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Milano.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto ministeriale 5 giugno 2000 con il quale la società cooperativa «Insubria - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Milano è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e art. 18, legge n. 59/1992 e il dott. Gattei Agostino ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota con la quale il commissario liquidatore dott. Gattei Agostino dichiarava le dimissioni dall'incarico affidatogli;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2545/XVII del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Petrillo Luigi, con studio in Busto Arsizio (Varese), via Rovereto n. 24, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Insubria - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Milano, già sciolta ai sensi dell'art. 2544 e art. 18, legge n. 59/1992, con precedente decreto ministeriale 5 giugno 2000, in sostituzione del dott. Gattei Agostino, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 settembre 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A10103

DECRETO 27 settembre 2005.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «New Coop Star - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Bregnano.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto direttoriale 6 luglio 2004 con il quale la società cooperativa «New Coop Star - Societa cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Bregnano (Como) è stata sciolta senza nomina di commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale 1° giugno 2005 integrante tale decreto con la nomina di un commissario liquidatore nella persona del rag. Mario Coccia, essendo emerso che la cooperativa risultava ancora proprietaria di immobili;

Atteso che il commissario liquidatore nominato è stato arrestato in flagranza di reato con l'accusa di concussione;

Ravvisata pertanto la necessità di urgentemente provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2545/XVII del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

Il rag. Mario Coccia è sollevato dall'incarico di commissario liquidatore della società cooperativa «New Coop Star - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Bregnano (Como), già sciolta ai sensi dell'art. 2545/XVII del codice civile con decreto direttoriale 6 luglio 2004, per motivi di giustizia.

Art. 2.

Il dott. Carlo Scotti Foglieni, nato a Milano il 12 aprile 1964 e residente a Calusco d'Adda (Bergamo) in piazza Torre Bartolomeo Colleoni n. 280, è nominato, in sua sostituzione, commissario liquidatore della predetta società cooperativa.

Art. 3.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 settembre 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A10182

DECRETO 27 settembre 2005.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Società cooperativa - La Casa - cooperativa edilizia a responsabilità limitata», in Rovellasca.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto ministeriale 23 giugno 1998 con il quale la società cooperativa «Società cooperativa - La Casa cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Rovellasca (Como) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Readelli Ruggero ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota ministeriale indirizzata al commissario liquidatore, con la quale si chiedevano notizie sullo stato della procedura e fino ad oggi rimasta inevasa;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2545/XVII del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Pepe Agostino, con studio in Vimodrone (Milano), via Leonardo Da Vinci n. 19, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Società cooperativa - La Casa cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Rovellasca (Como), già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con precedente decreto ministeriale 23 giugno 1998, in sostituzione del dott. Readelli Ruggero, inadempiente.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 settembre 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A10183

DECRETO 27 settembre 2005.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Società cooperativa Stellone a responsabilità limitata», in Caselle Torinese.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto ministeriale 3 dicembre 2003 con il quale la società cooperativa «Società cooperativa Stellone a responsabilità limitata», con sede in Caselle Torinese (Torino), è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e la dott.ssa Mancini Rita, ne è stata nominata commissario liquidatore;

Vista la nota inviata dal commissario liquidatore, con la quale comunicava la rinuncia all'incarico affidatole;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2545/XVII del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Scuzzarella Ignazio, con studio in Torino, via Principi D'Acaja n. 29, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Società cooperativa Stellone a responsabilità limitata», con sede in Caselle Torinese (Torino), già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con precedente decreto ministeriale 3 dicembre 2003, in sostituzione della dott.ssa Mancini Rita, rinunciataria.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 settembre 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A10117

DECRETO 11 ottobre 2005.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Zetabi - Società cooperativa a r.l. siglabile Zetabi», in Torino, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Vista la relazione del legale rappresentante di rappresentanza pervenuta in data 18 gennaio 2005 dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La coop. «Zetabi - Società cooperativa a r.l. siglabile Zetabi», con sede in Torino (codice fiscale n. 03095510016) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Calogero Terranova, nato a Canicattì (Agrigento) il 4 agosto 1968 e domiciliato ad Ivrea (Torino), via A. De Gasperi n. 4, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Roma, 11 ottobre 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A10188

DECRETO 18 ottobre 2005.

Criteri applicativi, modalità, termini di compilazione e di invio del riepilogo dei trasporti di materie radioattive e fissili speciali effettuati da parte delle società operatrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e sue modifiche e integrazioni.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1860, concernente l'impiego pacifico dell'energia nucleare, modificata e integrata dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704, dalla legge 19 dicembre 1969, n. 1008, e dal decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1975, n. 519;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modifiche ed integrazioni, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, modificato e integrato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, e dal decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 257, di attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e le sue modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 207, recante l'istituzione dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (richiamata nel seguito: l'APAT), ai sensi dell'art. 8 e dell'art. 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modifiche;

Considerato il parere espresso dall'APAT con nota 23 settembre 2005, prot. n. 35379;

Ritenuto opportuno dare attuazione all'art. 21, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e sue modifiche ed integrazioni, il quale stabilisce che con decreto del Ministro delle attività produttive, sentita l'APAT, sono stabiliti i criteri applicativi, le modalità, i termini di compilazione e di invio del riepilogo dei trasporti di materie radioattive e fissili speciali effettuati con l'indicazione delle materie trasportate, per i trasporti di cui all'art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, nonché gli eventuali esoneri;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. I soggetti che effettuano il trasporto di materie radioattive e fissili speciali di cui all'art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 e successive modifiche e integrazioni, in nome proprio e per conto altrui, oppure in nome e per conto proprio, ancorché avvalendosi di mezzi altrui dei quali si abbia la piena responsabilità e disponibilità, sono obbligati a redigere un riepilogo delle operazioni di trasporto, nel rispetto dei criteri, delle condizioni e delle modalità stabiliti dal presente decreto.

2. È escluso, dall'ambito di applicazione del presente decreto, il trasporto di sorgenti di tipo riconosciuto di cui all'art. 26 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modifiche ed integrazioni, qualora l'esonero dall'obbligo di riepilogo sia stato previsto nell'atto di conferimento della qualifica di sorgente di tipo riconosciuto.

Art. 2.

Riepilogo dei trasporti effettuati e modalità di trasmissione

1. I soggetti di cui all'art. 1, comma 1, inviano all'APAT, con cadenza trimestrale, un riepilogo dei trasporti effettuati con l'indicazione delle materie trasportate riportando le informazioni di cui all'allegato I al presente decreto. Una comunicazione scritta deve essere inviata all'APAT anche se, nel trimestre di riferimento, non è stato effettuato alcun trasporto di materie radioattive e fissili speciali. Tale comunicazione deve essere inviata entro il giorno 15 del mese successivo al trimestre di riferimento.

2. Il riepilogo di cui al precedente comma 1, è trasmesso in formato elettronico oppure mediante il modello cartaceo di cui all'allegato II al presente decreto, entro il giorno 15 del mese successivo al trimestre di riferimento. La preparazione e l'invio dei dati in formato elettronico avviene secondo le linee guida riportate nel sito internet dell'APAT (www.apat.gov.it).

Art. 3.

Rapporto annuale

1. Entro il 31 marzo di ogni anno, sulla base dei riepiloghi inviati, l'APAT provvede alla redazione di un rapporto contenente i risultati dell'elaborazione dei dati relativi ai trasporti effettuati dai soggetti di cui all'art. 1, comma 1, nell'anno precedente.

2. Il rapporto di cui al comma precedente viene trasmesso al Ministero delle attività produttive e reso disponibile su richiesta, ad altre amministrazioni pubbliche.

Art. 4.

Aggiornamenti degli allegati

1. Gli allegati I e II costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. Gli allegati sono modificati anche in relazione agli intervenuti aggiornamenti tecnici con decreto del Ministro delle attività produttive, su proposta dell'APAT.

Art. 5.

Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano per la trasmissione dei riepiloghi da effettuarsi entro il 15 aprile 2006, con riferimento ai dati riferiti al trimestre gennaio-marzo 2006.

2. Le attuali modalità di trasmissione dei dati restano valide fino alla data di cui al comma 1.

3. A decorrere dalla data di cui al comma 1, limitatamente alla materia procedimentale disciplinata dal presente decreto, cessano di avere efficacia le disposizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi rilasciati ai sensi dell'art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e sue modifiche ed integrazioni, come modificato dall'art. 21 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e sue modifiche ed integrazioni.

4. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 ottobre 2005

Il Ministro: SCAJOLA

ALLEGATO I

INFORMAZIONI DETTAGLIATE DA RIPORTARE NEI RIEPILOGHI DEI DATI DI CUI ALL'ART. 2

Vettore
Spedizione
Mittente
Vettore precedente
Vettore susseguente
Località di partenza
Località di arrivo
Numero e tipo dei colli trasportati
Categoria dei colli ed indice di trasporto
Materia radioattiva trasportata con informazioni sull'attività e lo stato fisico
Data inizio e fine trasporto

Allegato II - modulo per i riepiloghi di cui all'articolo 2

Matricola	Nome o ragione sociale e indirizzo del vettore

N° doc. trasporto	Nome o ragione sociale e indirizzo del	Mittente (origine della spedizione)	Vettore precedente (se esiste)	Località partenza tratta [9] (se esiste un vettore precedente)
Data inizio trasporto gg / mm / anno		Destinatario (finale della spedizione)	Vettore seguente (se esiste)	Località arrivo tratta [9] (se esiste un vettore seguente)
Data fine trasporto gg / mm / anno N° ONU	Caratter. dei colli	Num. Dim.[1] Tipo[2] Marchio IAEA [10] Cat[3] IT[4,11]	Caratter. del materiale radioattivo: Radionuclide SF[5] M[6] CI[7]	Attività UM[8]

N° doc. trasporto	Nome o ragione sociale e indirizzo del	Mittente (origine della spedizione)	Vettore precedente (se esiste)	Località partenza tratta [9] (se esiste un vettore precedente)
Data inizio trasporto gg / mm / anno		Destinatario (finale della spedizione)	Vettore seguente (se esiste)	Località arrivo tratta [9] (se esiste un vettore seguente)
Data fine trasporto gg / mm / anno N° ONU	Caratter. dei colli	Num. Dim.[1] Tipo[2] Marchio IAEA [10] Cat[3] IT[4,11]	Caratter. del materiale radioattivo: Radionuclide SF[5] M[6] CI[7]	Attività UM[8]

N° doc. trasporto	Nome o ragione sociale e indirizzo del	Mittente (origine della spedizione)	Vettore precedente (se esiste)	Località partenza tratta [9] (se esiste un vettore precedente)
Data inizio trasporto gg / mm / anno		Destinatario (finale della spedizione)	Vettore seguente (se esiste)	Località arrivo tratta [9] (se esiste un vettore seguente)
Data fine trasporto gg / mm / anno N° ONU	Caratter. dei colli	Num. Dim.[1] Tipo[2] Marchio IAEA [10] Cat[3] IT[4,11]	Caratter. del materiale radioattivo: Radionuclide SF[5] M[6] CI[7]	Attività UM[8]

N° doc. trasporto	Nome o ragione sociale e indirizzo del	Mittente (origine della spedizione)	Vettore precedente (se esiste)	Località partenza tratta [9] (se esiste un vettore precedente)
Data inizio trasporto gg / mm / anno		Destinatario (finale della spedizione)	Vettore seguente (se esiste)	Località arrivo tratta [9] (se esiste un vettore seguente)
Data fine trasporto gg / mm / anno N° ONU	Caratter. dei colli	Num. Dim.[1] Tipo[2] Marchio IAEA [10] Cat[3] IT[4,11]	Caratter. del materiale radioattivo: Radionuclide SF[5] M[6] CI[7]	Attività UM[8]

Legenda

Forme collo: (cilindro) (box)

1) Dimensioni del collo:
- **A** per colli (box) 20 x 20 x 20
- **B** per colli (box) 30 x 30 x 30
- **C** per colli (box) 40 x 40 x 40
- **D** per colli (cilindrici) ϕ 40 x 50
- **E** per colli (box) maggiore di: 40 x 40 x 40
- **F** per colli (cilindrici) maggiore di: ϕ 40 x 50

2) Tipo collo:
- **E** per collo esente
- **1** per collo industriale IP-1
- **2** per collo industriale IP-2
- **3** per collo industriale IP-3
- **A** per collo tipo A
- **B** per collo tipo B
- **C** per collo tipo C

3) Categoria collo:
- **1** per categoria BIANCA-I
- **2** per categoria GIALLA-II
- **3** per categoria GIALLA-III

4) IT Indice di trasporto

5) SF Stato fisico della sorgente:
- **S** per materie solide
- **L** per materie liquide
- **G** per gas
- **F** per materie in special form
- **X** Solido + liquido
- **K** Gas in special form

6) M per indicare miscele di più radionuclidi

7) CI Codice d'impiego del radionuclide:
- **RR** rifiuto
- **IO** impiego ospedaliero
- **RA** radiofarmaco
- **CN** materiali del ciclo del combustibile
- **RI** ricerca
- **II** impiego industriale
- **GA** gammagrafia industriale
- **AG** agricoltura/indagine suolo

8) UM Unità di Misura dell'Attività:
- **Bq** Bequerel
- **KB** KiloBequerel 10^3 Bq
- **MB** MegaBequerel 10^6 Bq
- **GB** GigaBequerel 10^9 Bq
- **TB** TeraBequerel 10^{12} Bq
- **PB** PetaBequerel 10^{15} Bq

9) La tratta è la parte del trasporto effettuata dal vettore dichiarante relativa ad una spedizione che prevede un vettore precedente e/o seguente.

10) Se il collo è certificato come tipo B, C o Fissile riportare il marchio di identificazione.

11) I valori relativi all'indice di trasporto e all'attività sono riferiti al singolo collo anche quando sono trasportati più colli (voce num. maggiore di 1).

Firma del vettore

mod. TRADAT_2005

05A10195

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 30 settembre 2005.

Autorizzazione alla «Società Umanitaria», in Milano, ad istituire una «Scuola superiore per mediatori linguistici», in Milano.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ

Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 697, recante la disciplina del riconoscimento delle Scuole superiori per interpreti e traduttori;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e, in particolare, l'art. 17, comma 96, lettera *a)*;

Visto il regolamento adottato ai sensi della predetta legge n. 127 del 1997 con decreto ministeriale 10 gennaio 2002, n. 38, recante il riordino della disciplina delle scuole superiori per interpreti e traduttori e, in particolare, l'art. 10, che prevede l'onere per le scuole riconosciute ai sensi della legge n. 697 del 1986 di conformarsi alle disposizioni dello stesso provvedimento;

Visto il regolamento adottato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, recante norme sull'autonomia didattica degli atenei;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, che ha sostituito il predetto decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000, concernente la determinazione delle classi delle lauree universitarie e, in particolare, l'allegato 3 al predetto provvedimento, relativo alla classe delle lauree in «Scienze della mediazione linguistica»;

Visto il decreto ministeriale in data 4 ottobre 2002 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva con il compito di esprimere parere obbligatorio in ordine alle istanze di riconoscimento delle scuole superiori per mediatori linguistici ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 38 del 2002;

Vista l'istanza presentata dalla Società Umanitaria, con sede a Milano, via Daverio n. 7, per i fini di cui all'art. 10 del decreto ministeriale n. 38 del 2002;

Visto il parere favorevole al riconoscimento della Scuola, espresso dalla Commissione tecnico-consultiva nella riunione del 20 settembre 2005;

Decreta:

1. La Società Umanitaria è autorizzata ad istituire una Scuola superiore per mediatori linguistici, con sede in Milano, in via Daverio n. 7.

2. La Scuola è abilitata ad istituire e ad attivare corsi di studi superiori per mediatori linguistici di durata triennale e a rilasciare i relativi titoli, equipollenti a tutti gli effetti ai diplomi di laurea conseguiti nelle università al termine dei corsi afferenti alla classe delle lauree universitarie in «Scienze della mediazione linguistica» di cui all'allegato n. 3 al decreto ministeriale 4 agosto 2000.

3. Il numero massimo degli allievi ammissibili per ciascun anno dei corsi è pari a 35 unità e, complessivamente per l'intero ciclo, a 105 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 settembre 2005

Il direttore generale: MASIA

05A10197

DECRETO 30 settembre 2005.

Autorizzazione all'associazione «Libera scuola superiore per mediatori linguistici», in Cuneo ad istituire una «Scuola superiore per mediatori linguistici» nella stessa sede.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ

Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 697, recante la disciplina del riconoscimento delle scuole superiori per interpreti e traduttori;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e, in particolare, l'art. 17, comma 96, lettera *a)*;

Visto il regolamento adottato ai sensi della predetta legge n. 127 del 1997 con decreto ministeriale 10 gennaio 2002, n. 38, recante il riordino della disciplina delle scuole superiori per interpreti e traduttori e, in particolare, l'art. 10, che prevede l'onere per le scuole riconosciute ai sensi della legge n. 697 del 1986 di conformarsi alle disposizioni dello stesso provvedimento;

Visto il regolamento adottato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, recante norme sull'autonomia didattica degli atenei;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, che ha sostituito il predetto decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000, concernente la determinazione delle classi delle lauree universitarie e, in particolare, l'allegato 3 al predetto provvedimento, relativo alla classe delle lauree in «Scienze della mediazione linguistica»;

Visto il decreto ministeriale in data 4 ottobre 2002 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva con il compito di esprimere parere obbligatorio in ordine alle istanze di riconoscimento delle scuole superiori per mediatori linguistici ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 38 del 2002;

Vista l'istanza presentata dall'Associazione «Libera Scuola Superiore per mediatori linguistici» con sede in Cuneo, piazza Galimberti, 15, per i fini di cui all'art. 10 del decreto ministeriale n. 38 del 2002;

Visto il parere favorevole al riconoscimento della Scuola, espresso dalla Commissione tecnico-consultiva nella riunione del 20 settembre 2005;

Decreta:

1. L'Associazione «Libera Scuola superiore per mediatori linguistici» è autorizzata ad istituire una Scuola superiore per mediatori linguistici con sede in Cuneo, piazza Galimberti, 15.

1. La Scuola è abilitata ad istituire e ad attivare corsi di studi superiori per mediatori linguistici serali di durata triennale e a rilasciare i relativi titoli, equipollenti a tutti gli effetti ai diplomi di laurea conseguiti nelle università al termine dei corsi afferenti alla classe delle lauree universitarie in «Scienze della mediazione linguistica» di cui all'allegato n. 3 al decreto ministeriale 4 agosto 2000.

2. Il numero massimo degli allievi ammissibili per ciascun anno è pari a 40 unità e, complessivamente per l'intero ciclo, a 120 unità.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 settembre 2005

Il direttore generale: MASIA

05A10198

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 19 ottobre 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale ACI di Benevento.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CAMPANIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Decreta:

1. Mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale ACI di Benevento in data 27 settembre 2005.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla comunicazione del 23 settembre u.s. dell'ufficio ACI PRA di Benevento, che ha segnalato che in data 27 settembre, a causa di un'assemblea del personale, l'ufficio avrebbe chiuso al pubblico. La Procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Napoli, con nota prot. 37/05 del 16 maggio 2005, ha preso atto dell'accadimento ed ha richiesto l'emanazione del presente decreto.

Riferimenti normativi dell'atto.

a) Attribuzioni dei direttori delle direzioni regionali dell'Agenzia delle entrate:

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate.

b) Norme sulle proroghe dei termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al pubblico registro automobilistico:

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modifiche, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592;

decreto legislativo n. 32 del 26 gennaio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 19 ottobre 2005

Il direttore regionale: ORLANDI

05A10167

DECRETO 19 ottobre 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale ACI di Avellino.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CAMPANIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Decreta:

1. Mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale ACI di Avellino in data 5 ottobre 2005.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla comunicazione del 30 settembre u.s. dell'ufficio ACI PRA di Avellino, che ha segnalato che in data 5 ottobre, a causa di un'assemblea del personale, l'ufficio avrebbe chiuso al pubblico. La Procura generale della

Repubblica presso la corte d'appello di Napoli, con nota prot. 39/05 del 3 ottobre 2005, ha preso atto dell'accadimento ed ha richiesto l'emanazione del presente decreto.

Riferimenti normativi dell'atto.

a) Attribuzioni dei direttori delle direzioni regionali dell'Agenzia delle entrate:

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate.

b) Norme sulle proroghe dei termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al pubblico registro automobilistico:

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modifiche, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592;

decreto legislativo n. 32 del 26 gennaio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 19 ottobre 2005

Il direttore regionale: ORLANDI

05A10168

PROVVEDIMENTO 12 ottobre 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Lecco.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico sito in Lecco, nel giorno 30 settembre 2005, per assemblea del personale.

Motivazione.

L'ufficio provinciale A.C.I. di Lecco ha comunicato, con nota n. 614 del 6 settembre 2005, la chiusura al pubblico degli sportelli nel giorno 30 settembre 2005, a causa di un'assemblea del personale.

In dipendenza di quanto sopra la Procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Milano, con nota del 12 ottobre 2005, prot. n. 7997/2005/14/4, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di mancato funzionamento.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi dell'atto:

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modifiche.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Milano, 12 ottobre 2005

Il direttore regionale: ORSI

05A10119

PROVVEDIMENTO 17 ottobre 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale ACI di Imperia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LIGURIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertata la chiusura al pubblico dell'Ufficio provinciale dell'A.C.I. di Imperia - pubblico registro automobilistico, nel giorno 4 ottobre 2005.

Motivazioni.

L'ufficio provinciale A.C.I. di Imperia ha comunicato — con nota n. 384/S del 28 settembre 2005 — la chiusura al pubblico il giorno 4 ottobre 2005 per assemblea del personale.

La Procura generale della Repubblica di Genova — con nota prot. n. 2868/2005 del 29 settembre 2005 — ha confermato la citata chiusura al pubblico.

Preso atto di quanto sopra, è stato disposto il presente decreto per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la relativa sospensione e proroga dei termini.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modifiche.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Genova, 17 ottobre 2005

Il direttore regionale: VIOLA

05A10118

PROVVEDIMENTO 19 ottobre 2005.

Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di settembre 2005, ai sensi dell'articolo 110, comma 9, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1986, n. 917.

IL DIRETTORE CENTRALE
NORMATIVA E CONTEZIOSO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale è stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 1 della legge 7 aprile 2003, n. 80, con il quale il Governo è stato delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la riforma del sistema fiscale statale;

Visto il decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che, a norma dell'art. 4 della citata legge n. 80 del 2003, attua la riforma dell'imposizione sul reddito delle società e che, tra l'altro, rinumera gli articoli del testo unico precedentemente in vigore;

Visti gli articoli 56, comma 1 e 110, comma 9, dello stesso testo unico, con i quali è previsto che agli effetti delle norme dei Titoli I e II che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dellUfficio italiano dei cambi, con provvedimento dell'Agenzia delle entrate;

Visto il decreto direttoriale n. 1/6385/UDG del 5 agosto 1997, con il quale il Direttore centrale per gli affari giuridici e il contenzioso tributario è stato delegato all'adozione, per ciascun mese, dei decreti di accertamento del cambio delle valute estere;

Visto il decreto del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000 al foglio n. 278 con il quale sono state attivate a decorrere dal 1° gennaio 2001 le Agenzie fiscali;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate ed in particolare l'art. 7, comma 1, che devolve ai direttori delle strutture di vertice centrale i poteri e le competenze, già attribuiti da norme di legge o di regolamento, ai direttori centrali del Dipartimento delle entrate;

Tenuto conto che il 31 dicembre 1998 sono stati resi noti i tassi fissi di conversione delle valute degli undici Paesi partecipanti all'Unione monetaria europea;

Sentito l'Ufficio italiano cambi;

Dispone:

Art. 1.

Agli effetti delle norme dei Titoli I e II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344 che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dall'UIC sulla base di quotazioni di mercato e, per le sole valute evidenziate con l'asterisco rilevati contro euro nell'ambito del SEBC e comunicati dalla Banca d'Italia, sono accertate per il mese di settembre 2005, come segue:

Cambi calcolati dall'UIC

PAESE	VALUTA	COD.	COD. UIC	Quantità di valuta per 1 euro
AFGHANISTAN	Afghani	AFN	115	52,4387
ALBANIA	Lek	ALL	47	123,811
ALGERIA	Dinaro Algerino	DZD	106	90,0574
ANDORRA	Peseta Andorra	ADP	245	-
ANGOLA	Readjustado Kwanza	AOA	87	109,332
ANTIGUA E BARBUDA	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,30923
ANTILLE OLANDESI	Fiorino Antille Olandesi	ANG	132	2,18164
ARABIA SAUDITA	Riyal Saudita	SAR	75	4,59687
ARGENTINA	Peso Argentina	ARS	216	3,56853
ARMENIA	Dram Armenia	AMD	246	557,034
ARUBA	Fiorino Aruba	AWG	211	2,1939
AUSTRALIA	Dollaro Australiano	AUD	109	1,60088
AUSTRIA	Scellino Austriaco	ATS	20	-
AZERBAIGIAN	Manat Azerbaigian	AZM	238	5615,94
BAHAMAS	Dollaro Bahama	BSD	135	1,22564
BAHRAIN	Dinaro Bahrain	BHD	136	0,462067
BANGLADESH	Taka	BDT	174	80,5224
BARBADOS	Dollaro Barbados	BBD	195	2,45128
BELGIO	Franco Belga	BEF	4	-
BELIZE	Dollaro Belize	BZD	152	2,41102
BENIN	Franco CFA	XOF	209	655,95
BERMUDA	Dollaro Bermuda	BMD	138	1,22564
BHUTAN	Ngultrum	BTN	180	53,8227
BIELORUSSIA	Rublo Bielorussia	BYB	233	-
BIELORUSSIA	Rublo Bielorussia (nuovo)	BYR	263	2636,74
BOLIVIA	Boliviano	BOB	74	9,85737
BOSNIA ERZEGOVINA	Marco Convertibile	BAM	240	1,9558
BOTSWANA	Pula	BWP	171	6,60604
BRASILE	Real	BRL	234	2,81971
BRUNEI DARUSSALAM	Dollaro Brunei	BND	139	2,06034
BULGARIA	Lev	BGL	45	-
BULGARIA	Nuovo Lev Bulgaria	BGN	262	1,95579
BURKINA FASO	Franco CFA	XOF	209	655,95
BURUNDI	Franco Burundi	BIF	140	1275,15
CAMBOGIA	Riel Kampuchea	KHR	141	5147,24
CAMERUN	Franco CFA	XAF	43	655,95
CANADA	Dollaro Canadese	CAD	12	1,44515
CAPO VERDE	Escudo Capo Verde	CVE	181	110,265
CAYMAN (Isole)	Dollaro Isole Cayman	KYD	205	1,00503
CECA (Repubblica)	Corona Ceca	CZK	223	29,3173
CECOSLOVACCHIA	Corona cecoslovacca	CSK	6	-
CENTRAFRICANA (Repubbl	Franco CFA	XAF	43	655,95
CIAD	Franco CFA	XAF	43	655,95
CILE	Peso Cileno	CLP	29	657,167
CINA (Repubblica Popolare d	Renminbi(Yuan)	CNY	144	9,91774
CIPRO	Lira Cipriota	CYP	46	0,572964
COLOMBIA	Peso Colombiano	COP	40	2813,45
COMORE (Isole)	Franco Isole Comore	KMF	210	491,968

CONGO (Repubblica Democ	Nuovo Zaire	ZRN	227	-
CONGO (Repubblica Democ	Franco Congolese	CDF	261	569,948
CONGO (Repubblica del)	Franco CFA	XAF	43	655,95
COREA DEL NORD	Won Nord	KPW	182	2,69641
COREA DEL SUD	Won Sud	KRW	119	1261,46
COSTA D AVORIO	Franco CFA	XOF	209	655,95
COSTA RICA	Colon Costa Rica	CRC	77	595,509
CROAZIA	Kuna	HRK	229	7,43842
CUBA	Peso Cubano	CUP	67	1,22564
DANIMARCA	Corona Danese	DKK	7	7,45843
DOMINICA	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,30923
DOMINICANA (Repubblica)	Peso Dominicano	DOP	116	37,1716
ECUADOR	Sucre	ECS	76	-
EGITTO	Lira Egiziana	EGP	70	7,06897
EL SALVADOR	Colon Salvadoregno	SVC	117	10,7244
EMIRATI ARABI UNITI	Dirham Emirati Arabi	AED	187	4,50154
ERITREA	Nakfa	ERN	243	18,3846
ESTONIA	Corona Estonia	EEK	218	15,6466
ETIOPIA	Birr	ETB	68	10,6306
FALKLAND o MALVINE (Isol	Sterlina Falkland	FKP	146	0,677595
FIJI	Dollaro Fiji	FJD	147	2,073
FILIPPINE	Peso Filippino	PHP	66	68,7816
FINLANDIA	Marco Finlandese	FIM	23	-
FONDO MONETARIO INTEF	DSP	XDR	188	0,835975
FRANCIA	Franco Francese	FRF	5	-
GABON	Franco CFA	XAF	43	655,95
GAMBIA	Dalasi	GMD	193	34,4068
GEORGIA	Lari	GEL	230	2,19958
GERMANIA	Marco Tedesco	DEM	42	-
GERMANIA (Repub. Democr	Marco DDR	DDM	134	-
GHANA	Cedi	GHC	111	11214,9
GIAMAICA	Dollaro Giamaicano	JMD	142	76,6192
GIAPPONE	Yen Giapponese	JPY	71	136,063
GIBILTERRA	Sterlina Gibilterra	GIP	44	0,677595
GIBUTI	Franco Gibuti	DJF	83	217,822
GIORDANIA	Dinaro Giordano	JOD	89	0,86898
GRECIA	Dracma Greca	GRD	30	-
GRENADA	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,30923
GUATEMALA	Quetzal	GTQ	78	9,34122
GUINEA	Franco Guineano	GNF	129	4823,48
GUINEA BISSAU	Peso Guinea Bissau	GWP	183	-
GUINEA BISSAU	Franco CFA	XOF	209	655,95
GUINEA EQUATORIALE	Ekwele	GQE	194	-
GUINEA EQUATORIALE	Franco CFA	XAF	43	655,95
GUYANA	Dollaro Guyana	GYD	149	241,628
HAITI	Gourde	HTG	151	50,9752
HONDURAS	Lempira	HNL	118	23,1171
HONG KONG (Cina)	Dollaro Hong Kong	HKD	103	9,51379
INDIA	Rupia Indiana	INR	31	53,8227
INDONESIA	Rupia Indonesiana	IDR	123	12542,2
IRAN	Rial Iraniano	IRR	57	11056,8
IRAQ	Dinaro Iracheno	IQD	93	1807,78
IRLANDA	Lira Irlandese	IEP	60	-
ISLANDA	Corona Islanda	ISK	62	76,1532
ISRAELE	Shekel	ILS	203	5,56319
ITALIA	Lira Italiana	ITL	18	-

JUGOSLAVIA	Nuovo Dinaro Jugoslavo	YUM	214	-
KAZAKISTAN	Tenge Kazakistan	KZT	231	164,482
KENYA	Scellino Keniota	KES	22	90,7824
KIRGHIZISTAN	Som	KGS	225	50,1204
KUWAIT	Dinaro Kuwait	KWD	102	0,357922
LAOS	Kip	LAK	154	13308,2
LESOTHO	Loti	LSL	172	7,79355
LETTONIA	Lats	LVL	219	0,696055
LIBANO	Lira Libanese	LBP	32	1846,98
LIBERIA	Dollaro Liberia	LRD	155	71,5568
LIBIA	Dinaro Libico	LYD	69	1,61559
LITUANIA	Litas	LTL	221	3,4528
LUSSEMBURGO	Franco Lussemburgo	LUF	56	-
MACAO	Pataca	MOP	156	9,79985
MACEDONIA	Denar Macedone	MKD	236	61,1935
MADAGASCAR	Franco Malgascio	MGF	130	12531,6
MADAGASCAR	Franco Madagascar (nuovo	MGA	268	2506,32
MALAWI	Kwacha Malawi	MWK	157	150,993
MALAYSIA	Ringgit	MYR	55	4,61902
MALDIVE	Rufiyaa	MVR	158	15,6882
MALI	Franco Mali	MLF	159	-
MALI	Franco CFA	XOF	209	655,95
MALTA	Lira Maltese	MTL	33	0,4293
MAROCCO	Dirham Marocco	MAD	84	10,998
MAURITANIA	Ouguiya	MRO	196	324,241
MAURITIUS	Rupia Mauritius	MUR	170	36,3621
MESSICO	Peso Messicano	MXN	222	13,2118
MOLDAVIA	Leu Moldavia	MDL	235	15,3853
MONGOLIA	Tugrik	MNT	160	1465,25
MOZAMBICO	Metical	MZM	133	30016,6
MYANMAR (Birmania)	Kyat	MMK	107	7,86861
NAMIBIA	Dollaro Namibia	NAD	252	7,79355
NEPAL	Rupia Nepalese	NPR	161	87,2217
NICARAGUA	Cordoba Oro	NIO	120	20,0637
NIGER	Franco CFA	XOF	209	655,95
NIGERIA	Naira	NGN	81	161,652
NORVEGIA	Corona Norvegese	NOK	8	7,80866
NUOVA ZELANDA	Dollaro Neozelandese	NZD	113	1,75151
OLANDA	Fiorino Olandese	NLG	14	-
OMAN	Rial Oman	OMR	184	0,471833
PAKISTAN	Rupia Pakistana	PKR	26	73,2715
PANAMA	Balboa	PAB	162	1,22564
PAPUA NUOVA GUINEA	Kina	PGK	190	3,74729
PARAGUAY	Guarani	PYG	101	7501,82
PERU	Nuevo Sol	PEN	201	4,03467
POLINESIA FRANCESE	Franco C.F.P.	XPF	105	119,25
POLONIA	Zloty	PLN	237	3,91601
PORTOGALLO	Escudo Portoghese	PTE	13	-
QATAR	Riyal Qatar	QAR	189	4,46074
REGNO UNITO	Sterlina Gran Bretagna	GBP	2	0,677595
ROMANIA	Leu	ROL	131	35097,2
ROMANIA	Nuovo Leu	RON	270	3,50972
RUSSIA	Rublo Russia	RUB	244	34,775
RWANDA	Franco Ruanda	RWF	163	678,636
SALOMONE ISOLE	Dollaro Isole Salomone	SBD	206	9,23072
SAMOA OCCIDENTALI	Tala	WST	164	3,31258

SANT ELENA	Sterlina S.Elena	SHP	207	0,677595
SAO TOME e PRINCIPE	Dobra	STD	191	9682,48
SENEGAL	Franco CFA	XOF	209	655,95
SERBIA E MONTENEGRO	Dinaro Serbo	CSD	265	84,8421
SEYCHELLES	Rupia Seychelles	SCR	185	6,68318
SIERRA LEONE	Leone	SLL	165	3563,98
SINGAPORE	Dollaro Singapore	SGD	124	2,06034
SIRIA	Lira Siriana	SYP	36	63,9492
SISTEMA MONETARIO EUR	Ecu	ECU	197	-
SLOVACCA (Repubblica)	Corona slovacca	SKK	224	38,4587
SLOVENIA	Tallero Slovenia	SIT	215	239,475
SOMALIA	Scellino Somalo	SOS	65	2709,08
SPAGNA	Peseta Spagnola	ESP	24	-
SRI LANKA	Rupia Sri Lanka	LKR	58	124,256
ST. LUCIA	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,30923
ST. VINCENT E GRENADINI	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,30923
ST.KITTIS E NEVIS	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,30923
STATI UNITI	Dollaro USA	USD	1	1,22564
SUD AFRICA	Rand	ZAR	82	7,79355
SUDAN	Dinaro Sudanese	SDD	79	294,69
SURINAME	Fiorino Suriname	SRG	150	-
SURINAME	Dollaro Suriname	SRD	266	3,35826
SVEZIA	Corona Svedese	SEK	9	9,33415
SVIZZERA	Franco Svizzero	CHF	3	1,54959
SWAZILAND	Lilangeni	SZL	173	7,79355
TAGIKISTAN	Rublo Tagikistan	TJR	239	-
TAGIKISTAN	Somoni	TJS	264	3,90351
TAIWAN	Dollaro Taiwan	TWD	143	40,3362
TANZANIA	Scellino Tanzania	TZS	125	1391,39
THAILANDIA	Baht	THB	73	50,3045
TOGO	Franco CFA	XOF	209	655,95
TONGA ISOLA	Pa Anga	TOP	167	2,39561
TRINIDAD e TOBAGO	Dollaro Trinidad eTobago	TTD	166	7,67398
TUNISIA	Dinaro Tunisino	TND	80	1,61645
TURCHIA	Lira Turca	TRL	10	1643032
TURCHIA	Lira Turchia (nuova)	TRY	267	1,64303
TURKMENISTAN	Manat Turkmenistan	TMM	228	6373,33
U.R.S.S. (Cambi di mercato)	Rublo	SUR	991	-
U.R.S.S. (Cambi ufficiali)	Rublo	SUR	64	-
UCRAINA	Hryvnia	UAH	241	6,14102
UGANDA	Scellino Ugandese	UGX	126	2265,75
UNGHERIA	Forint Ungherese	HUF	153	245,834
UNIONE MONETARIA EURO	Euro	EUR	242	1
URUGUAY	Peso Uruguaiano	UYU	53	29,5205
UZBEKISTAN	Sum Uzbekistan	UZS	232	1392,54
VANUATU	Vatu	VUV	208	136,018
VENEZUELA	Bolivar	VEB	35	2631,82
VIETNAM	Dong	VND	145	19465,7
YEMEN (Repubblica)	Rial	YER	122	236,523
YEMEN DEL NORD	RIAL	YER	992	-
YEMEN DEL SUD	Dinaro Yemen	YDD	128	-
ZAMBIA	Kwacha Zambia	ZMK	127	5412,19
ZIMBABWE	Dollaro Zimbabwe	ZWD	51	31198,1

Art. 2.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 ottobre 2005

Il direttore centrale: BUSA

05A10194

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 12 ottobre 2005.

Autorizzazione della Arfin S.p.a., in Milano, all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni. Approvazione del trasferimento parziale del portafoglio assicurativo di Mediolanum Assicurazioni S.p.a. ad Arfin S.p.a., costituito dai contratti del ramo cauzione. Decadenza della Mediolanum Assicurazioni S.p.a. dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo cauzione. (Provvedimento n. 2379).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative e integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative e integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto ministeriale 24 aprile 1997, n. 186, recante norme per la determinazione dei requisiti di onorabilità e professionalità ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nonché per la determinazione dei criteri per la concessione, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni all'assunzione di una partecipazione qualificata o di controllo in imprese assicuratrici;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo;

Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e di onorabilità dei membri del collegio sindacale, emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Visto il provvedimento Isvap n. 1617/G del 21 luglio 2000 recante modalità tecniche di individuazione delle fattispecie di stretti legami di cui all'art. 1 del citato decreto legislativo n. 343/1999;

Visto il decreto ministeriale in data 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami danni rilasciate a Mediolanum Assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, via Paleocapa n. 3, ed i successivi provvedimenti autorizzativi;

Vista l'istanza del 30 giugno 2005 con la quale la Arfin S.p.a., con sede in Milano, viale Francesco Restelli n. 5, ha chiesto di essere autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa e riassicurativa nei rami infortuni, incendio ed elementi naturali, altri danni ai beni, r.c. generale, credito, cauzione e perdite pecuniarie di vario genere di cui al punto *A* della tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;

Vista l'istanza presentata in data 19 luglio 2005 da Mediolanum Assicurazioni S.p.a. volta ad ottenere l'approvazione di detto trasferimento di portafoglio ad Arfin S.p.a.;

Vista la lettera dell'11 ottobre 2005 con la quale la Mediolanum Assicurazioni S.p.a. ha rinunciato espressamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo cauzione;

Visti i verbali dei consigli di amministrazione della Mediolanum Assicurazioni S.p.a. in data 6 luglio 2005 e di Arfin S.p.a. in data 20 giugno 2005, concernenti il trasferimento parziale del portafoglio relativo al ramo cauzione di cui al punto *A* della tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;

Vista la documentazione allegata alle predette istanze ed i successivi documenti integrativi;

Considerato che il programma di attività e la relazione tecnica presentata da Arfin S.p.a. soddisfano le condizioni di accesso indicate negli articoli 12, 14 e 15 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, e che le norme statutarie della società sono conformi alla vigente disciplina del settore assicurativo;

Considerato che l'operazione di trasferimento parziale di portafoglio e le relative modalità soddisfano le condizioni poste dalla normativa di settore per la tutela degli assicurati e che per detto trasferimento ricorrono i presupposti di cui all'art. 75 del decreto legislativo n. 175/1995;

Considerato che ricorrono i presupposti di cui all'art. 65, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, per dichiarare la decadenza dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo cauzione;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio dell'Istituto nella seduta del 12 ottobre 2005;

Dispone:

Art. 1.

La Arfin S.p.a., con sede in Milano, è autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa e riassicurativa nei rami

infortuni, incendio ed elementi naturali, altri danni ai beni, r.c. generale, credito, cauzione e perdite pecuniarie di vario genere di cui al punto *A* della tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, e ne è approvato lo statuto ai sensi dell'art. 11, comma 4, del decreto legislativo n. 175/1995.

Art. 2.

Sono approvate le deliberazioni e le condizioni riguardanti il trasferimento parziale del portafoglio assicurativo di Mediolanum Assicurazioni S.p.a. ad Arfin S.p.a., costituito dai contratti del ramo cauzione di cui al punto *A* della tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175.

Art. 3.

La Mediolanum Assicurazioni S.p.a. è dichiarata decaduta dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo cauzione di cui al punto *A* della tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 ottobre 2005

Il presidente: GIANNINI

05A10061

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 13 ottobre 2005.

Scelta della società di revisione della contabilità separata della RAI, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge 3 maggio 2004, n. 112. (Deliberazione n. 393/05/CONS).

L'AUTORITÀ

Nella sua riunione del Consiglio del 13 ottobre 2005;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante «Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione»;

Visto il testo unico della radiotelevisione emanato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994, recante «Approvazione della convenzione tra lo Stato e la RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. per la concessione in esclusiva del servizio pubblico di radiodiffusione circolare di programmi sonori e televisivi sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 188 del 12 agosto 1994;

Visto il decreto del presidente della Repubblica 14 febbraio 2003, recante «Approvazione del contratto di servizio tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. per il triennio 2003-2005», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 59 del 12 marzo 2003;

Vista la propria delibera n. 102/05/CONS del 10 febbraio 2005, recante «Modalità di attuazione dell'art. 18, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 2004, n. 112», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 40 del 18 febbraio 2005;

Vista la propria delibera n. 186/05/CONS del 9 giugno 2005 recante «Approvazione dello schema di contabilità separata della RAI ai sensi dell'art. 18, comma 1, della legge 3 maggio 2004, n. 112»;

Considerato che ai sensi dell'art. 4, comma 1, della citata delibera n. 102/05/CONS la contabilità separata della RAI è soggetta a controllo da parte di una società di revisione nominata dalla RAI e scelta dall'Autorità sulla base di una proposta formulata dalla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo; la proposta deve indicare tutte le informazioni necessarie a verificare la professionalità e l'indipendenza della società di revisione e la rispondenza del piano di lavoro alle disposizioni di legge e della delibera stessa; in caso di mancato accoglimento della proposta, la RAI dovrà presentare una nuova proposta entro trenta giorni dalla comunicazione da parte dell'Autorità;

Vista la propria decisione, assunta nella riunione del 6 luglio 2005 e comunicata alla RAI con lettera Prot. U1606/05/RM del 18 luglio 2005, di non accogliere la proposta formulata dalla RAI di attribuire alla società PricewaterhouseCoopers S.p.A. l'incarico del controllo della contabilità separata, in quanto trattasi di società che già svolge l'incarico per la revisione del bilancio di esercizio e consolidato della RAI;

Vista la lettera del 9 agosto 2005 con la quale la RAI ha esposto i criteri e le modalità per formulare all'Autorità una nuova proposta in ordine alla individuazione della società di revisione della contabilità separata, nonché la risposta dell'Autorità del 9 settembre 2005 con cui si è preso atto di detti criteri;

Vista la lettera del 28 settembre 2005 con la quale la RAI ha comunicato che in base alla procedura di confronto comparativo tra le offerte pervenute dalla Deloitte & Touche S.p.a. e dalla Reconta Ernst & Young S.p.a., entrambe in possesso dei requisiti di professionalità e indipendenza richiesti, l'offerta della Deloitte & Touche S.p.a. è stata valutata nel complesso come la più adeguata;

Valutata la rispondenza del piano di lavoro presentato dalla Deloitte & Touche S.p.a., di cui alla proposta contrattuale trasmessa dalla RAI, alle disposizioni di legge e alle delibere n. 102/05/CONS e 186/05/CONS;

Vista la proposta del Dipartimento vigilanza e controllo, d'intesa con il Dipartimento regolamentazione;

Udita la relazione del Commissario Giancarlo Innocenzi Botti, relatore ai sensi dell'art. 32, comma 1, del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

Scelta della società

1. È approvata la proposta presentata dalla RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.a. (di seguito RAI) di affidare l'incarico di controllo della contabilità separata, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della delibera n. 102/05/CONS, alla società Deloitte & Touche S.p.a. (di seguito Deloitte), per il periodo 2004-2006.

2. La RAI per tutta la durata dell'incarico si impegna a non affidare alle società Deloitte altri incarichi di revisione o di consulenza in materia contabile.

Art. 2.

Oggetto dell'incarico

1. In prima applicazione, per l'esercizio 2004, la società incaricata adotta le procedure di verifica concordate (agreed upon procedures) di cui all'art. 3, comma 2, della citata delibera n. 102/05/CONS, nel rispetto dei tempi previsti dall'art. 1, comma 4, della delibera n. 186/05/CONS.

2. Per gli esercizi 2005 e 2006, la società incaricata completa la revisione della contabilità separata predisposta dalla RAI, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 4, della delibera n. 102/05/CONS.

3. Qualora all'esito delle verifiche di cui all'art. 2, comma 1, l'Autorità decida di adottare, in contraddittorio con la RAI, modifiche od integrazioni allo schema di contabilità separata approvato con delibera n. 186/05/CONS, la società incaricata dovrà operare la revisione contabile per gli esercizi 2005 e 2006 in base allo schema come modificato od integrato.

La presente delibera è notificata alla RAI, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale dell'Autorità e nel sito web dell'Autorità: www.agcom.it

Napoli, 13 ottobre 2005

Il presidente: CALABRÒ

05A10199

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del Rosario e S. Gerardo, in Gallinaro

Con decreto del Ministro dell'interno in data 23 settembre 2005, viene estinta la Confraternita del Rosario e S. Gerardo, con sede in Gallinaro (Frosinone).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

05A10120

Riconoscimento civile dell'estinzione della parrocchia di Maria SS. del Carmine, in Prizzi

Con decreto del Ministro dell'interno in data 23 settembre 2005, viene estinta la parrocchia Maria SS. del Carmine, con sede in Prizzi (Palermo), contrada Portella della Croce.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla parrocchia Santa Rosalia, con sede in Prizzi (Palermo).

05A10121

Riconoscimento civile dell'estinzione della parrocchia di San Giuseppe operaio, in Balestrate

Con decreto del Ministro dell'interno in data 23 settembre 2005, viene estinta la parrocchia di San Giuseppe operaio, con sede in Balestrate (Palermo).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patromonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla parrocchia di S. Anna, con sede in Balestrate (Palermo).

05A10122

Riconoscimento civile dell'estinzione della parrocchia di San Pietro, in Balestrate

Con decreto del Ministro dell'interno in data 23 settembre 2005, viene estinta la parrocchia di San Pietro, con sede in Balestrate (Palermo).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla parrocchia di S. Anna, con sede in Balestrate (Palermo).

05A10123

Riconoscimento civile dell'estinzione della parrocchia Sant'Anna, in Bisacquino

Con decreto del Ministro dell'interno in data 23 settembre 2005, viene estinta la parrocchia Sant'Anna, con sede in Bisacquino (Palermo).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla parrocchia Maria S.S. del Rosario, con sede in Bisacquino (Palermo).

05A10124

Riconoscimento civile dell'estinzione della parrocchia Maria SS. del Carmine, in Bisacquino

Con decreto del Ministro dell'interno in data 23 settembre 2005, viene estinta la parrocchia Maria SS. del Carmine, con sede in Bisacquino (Palermo)

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla parrocchia di S. Antonio abate, con sede in Bisacquino (Palermo).

05A10125

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 26 ottobre 2005

Dollaro USA	1,2059
Yen	139,67
Lira cipriota	0,5735
Corona ceca	29,788
Corona danese	7,4601
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,67980
Fiorino ungherese	252,60
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6964
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,9618
Corona svedese	9,4930
Tallero sloveno	239,52
Corona slovacca	39,060
Franco svizzero	1,5474
Corona islandese	72,70
Corona norvegese	7,8220
Lev bulgaro	1,9557
Kuna croata	7,3775
Nuovo leu romeno	3,6098
Rublo russo	34,3950
Nuova lira turca	1,6367
Dollaro australiano	1,5981
Dollaro canadese	1,4189
Yuan cinese	9,7518
Dollaro di Hong Kong	9,3508
Rupia indonesiana	12049,35
Won sudcoreano	1259,98
Ringgit malese	4,5519
Dollaro neozelandese	1,7149
Peso filippino	66,300
Dollaro di Singapore	2,0413
Baht tailandese	49,257
Rand sudafricano	8,0160

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

05A10289

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Dipendenti Ente Fucino a r.l.», in Avezzano

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della seguente società cooperativa:

società cooperativa «Dipendenti Ente Fucino a r.l.», con sede Avezzano (L'Aquila), BUSC 113/70431 costituita per rogito del notaio Giovanni Stornelli in data 21 aprile 1961 repertorio n. 29426.

La cooperativa sopra citata risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies*.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà fare pervenire a questa direzione provinciale del lavoro-servizio politiche del lavoro - unità operativa cooperazione di L'Aquila, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

05A10067

Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 36932 del 15 settembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Marzoli S.p.a., con sede in Palazzolo sull'Oglio (Brescia), unità di Palazzolo sull'Oglio (Brescia), per il periodo dal 2 maggio 2005 al 1° maggio 2006.

Con decreto n. 36933 del 15 settembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della PPT Poligrafica Piano Tavola S.r.l., con sede in Belpasso (Catania), unità di Belpasso (Catania), per il periodo dal 28 febbraio 2005 al 25 febbraio 2006.

Con decreto n. 36934 del 15 settembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della Fomb Fonderie Officine Maifrini S.r.l., con sede in Brescia, unità di Brescia, per il periodo dal 10 giugno 2005 al 9 giugno 2006.

Con decreto n. 36935 del 15 settembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della Simonelli Trafilerie S.p.a., con sede in Sarezzo (Brescia), unità di Sarezzo (Brescia), per il periodo dal 7 giugno 2005 al 6 giugno 2006.

Con decreto n. 36936 del 15 settembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo della ATP Plast S.p.a., con sede in Bedizzole (Brescia), unità di Bedizzole (Brescia), per il periodo dall'8 luglio 2005 al 7 luglio 2006.

Con decreto n. 36937 del 15 settembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Persana Bimbi S.r.l., con sede in Santeramo in Colle (Bari), unità di Santeramo in Colle (Bari), per il periodo dal 5 luglio 2005 al 4 luglio 2006.

Con decreto n. 36938 del 15 settembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Tiffani boutique S.r.l., con sede in Castel Sant'Elia (Viterbo), unità di Castel Sant'Elia (Viterbo), per il periodo dal 3 giugno 2005 al 31 maggio 2006.

Con decreto n. 36939 del 15 settembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della FRIA S.r.l., con sede in Budrio (Bologna), unità di Marcianise (Caserta), per il periodo dal 1º gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

Con decreto n. 36940 del 15 settembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Manitalidea S.p.a., con sede in Torino, unità di Genova, per il periodo dal 1º aprile 2005 al 31 marzo 2006.

Con decreto n. 36942 del 21 settembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Marconi Sud S.p.a., con sede in Genova, unità di Marcianise (Caserta), per il periodo dal 1º ottobre 2004 al 31 marzo 2005.

Con decreto n. 36943 del 21 settembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Biomedica Foscama S.p.a., con sede in Ferentino (Frosinone), unità di Ferentino (Frosinone), per il periodo dal 6 giugno 2005 al 2 giugno 2006.

Con decreto n. 36944 del 21 settembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della A.S.A Arte Seta Alois S.p.a., con sede in Pignataro Maggiore (Caserta), unità di Pignataro Maggiore (Caserta), per il periodo dal 4 aprile 2005 al 1º aprile 2006.

Con decreto n. 36945 del 21 settembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Italoforme S.r.l., con sede in Este (Padova), unità di Este (Padova), per il periodo dal 4 aprile 2005 al 2 aprile 2006.

Con decreto n. 36946 del 21 settembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Coproma Sud C.N.D. S.r.l., con sede in Napoli, unità di Casoria (Napoli), per il periodo dal 1º giugno 2005 al 31 maggio 2006.

Con decreto n. 36947 del 21 settembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Porcellane Tecniche Meridionali S.r.l., con sede in Torre del Greco (Napoli), unità di Torre del Greco (Napoli), per il periodo dal 2 maggio 2005 al 1º maggio 2006.

Con decreto n. 36948 del 21 settembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Giovanni Scaturchio società in accomandita semplice, con sede in Napoli, unità di Napoli, per il periodo dal 1º luglio 2005 al 30 giugno 2006.

Con decreto n. 36949 del 21 settembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Tessitura Monti S.p.a., con sede in Maserada sul Piave (Treviso), unità di Maserada Sul Piave (Treviso), per il periodo dal 12 luglio 2005 al 10 luglio 2006.

Con decreto n. 36950 del 21 settembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Gruppo Formula S.p.a., con sede in Rivoli (Torino), unità di Castenaso (Bologna), Corsico (Milano), Firenze, Padova, Roma, Torino - per il periodo dal 1º luglio 2005 al 30 giugno 2006.

Con decreto n. 36951 del 21 settembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Larimart S.p.a., con sede in Roma, unità di Roma, per il periodo dal 9 maggio 2005 all'8 maggio 2006.

Con decreto n. 36952 del 21 settembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della NIS.FA Sud S.r.l., con sede in Pietradefusi (Avellino), unità di Pietradefusi (Avellino), per il periodo dal 13 maggio 2005 al 12 maggio 2006.

Con decreto n. 36953 del 21 settembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della Lerifond Alluminio S.r.l., con sede in Givoletto (Torino), unità di Givoletto (Torino), per il periodo dal 10 giugno 2005 al 9 giugno 2006.

Con decreto n. 36970 del 28 settembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Sirca S.r.l., con sede in Cagliari, unità di Portoscuso (Cagliari) e San Gavino Monreale (Cagliari), per il periodo dal 1º aprile 2005 al 7 settembre 2005.

Con decreto n. 36971 del 28 settembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Samap S.r.l., con sede in Cagliari, unità di Portoscuso (Cagliari), per il periodo dal 1º aprile 2005 al 7 settembre 2005.

Con decreto n. 36974 del 28 settembre 2005 è concesso il trattamento speciale di disoccupazione in favore dell'Area del comune di Palermo - imprese impegnate nei lavori di realizzazione dell'Adduttore ovest San Leonardo III Lotto Casteldaccia-Villabate, per il periodo dal 25 giugno 2004 al 24 settembre 2006.

05A10112-05A10116

Provvedimenti di annullamento e nuova concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 36972 del 28 settembre 2005 è annullato il decreto direttoriale n. 36087 del 6 maggio 2005 limitatamente al periodo dal 21 giugno 2005 al 9 gennaio 2006. È altresì concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3, comma 1, legge n. 223/1991 della Mecof con sede in Belforte Monferrato (Alessandria), unità di Belforte Monferrato (Alessandria), per il periodo dal 21 giugno 2005 al 20 giugno 2006.

Con decreto n. 36973 del 28 settembre 2005 è annullato il decreto direttoriale n. 34832 del 29 settembre 2004 limitatamente al periodo dal 29 aprile 2005 al 17 giugno 2005. È altresì concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3, comma 1, legge n. 223/1991 della Calzaturificio Martine Clay con sede in Castello di Cisterna (Napoli), unità di Castello di Cisterna (Napoli), per il periodo dal 29 aprile 2005 al 28 aprile 2006.

05A10113

Provvedimenti di annullamento dell'approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 36964 del 28 settembre 2005 è annullato il decreto ministeriale del 9 giugno 2004, n. 36242, di approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Orizio Paolo S.p.a., con sede in Rodengo Saiano (Brescia), unità in Rodengo Saiano (Brescia), limitatamente al periodo dal 19 maggio 2005 al 14 marzo 2006.

Con decreto n. 36967 del 28 settembre 2005 è annullato il decreto ministeriale del 6 maggio 2005, n. 36055, di approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Mecof S.p.a. con sede in Belforte Monferrato (Alessandria), unità in Belforte Monferrato (Alessandria), limitatamente al periodo dal 21 giugno 2005 al 9 gennaio 2006.

Con decreto n. 36968 del 28 settembre 2005 è annullato il decreto ministeriale del 29 settembre 2004, n. 34804, di approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Calzaturificio Martine Clay S.r.l., con sede in Castello di Cisterna (Napoli), unità in Castello di Cisterna (Napoli), limitatamente al periodo dal 29 aprile 2005 al 17 giugno 2005.

05A10114

Provvedimenti di approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 36965 del 28 settembre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Sirca S.r.l., con sede in Cagliari, unità di Portoscuso (Cagliari) e San Gavino Monreale (Cagliari), per il periodo dal 1º aprile 2005 al 30 marzo 2006.

Con decreto n. 36966 del 28 settembre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Samap S.r.l., con sede in Cagliari, unità di Portoscuso (Cagliari), per il periodo dal 1º aprile 2005 al 30 marzo 2006.

Con decreto n. 36969 del 28 settembre 2005 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione presso Area del comune di Palermo - imprese impegnate nei lavori di realizzazione dell'Adduttore ovest San Leonardo III Lotto Casteldaccia-Villabate, per un periodo massimo di 27 mesi a decorrere dal 25 giugno 2004.

05A10115

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Modifica della denominazione della società «Fidingest fiduciaria internazionale di gestione S.p.a.», in Milano

Con D.D. 14 ottobre 2005 l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria, rilasciata con decreto interministeriale 19 marzo 1992 alla società «Fidingest fiduciaria internazionale di gestione S.p.a.», con sede legale in Milano, iscritta nel registro delle imprese di Milano, numero di iscrizione e C.F. 10110730156, è modificata per quanto riguarda la denominazione variata in «FIDINGEST fiduciaria internazionale di gestione S.p.a.», abbreviabile in «FIDINGEST S.p.a.».

05A10058

Modifica della forma giuridica e della denominazione della società «Brianza Fiduciaria S.p.a.», in Cesano Maderno, e trasferimento della sede legale.

Con D.D. 14 ottobre 2005 l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione, rilasciata con decreto interministeriale 21 maggio 1984, modificato il 9 febbraio 1988 ed il 27 settembre 1999, alla società «Brianza Fiduciaria S.p.a.», con sede legale in Cesano Maderno (Milano), iscritta nel registro delle imprese di Milano, numero di iscrizione e C.F. 06770910153, è modificata per quanto riguarda la forma giuridica e la denominazione, variata in «Brianza Fiduciaria S.r.l. Società fiduciaria e di revisione», o, in forma abbreviata, «Brianza Fiduciaria S.r.l.», e la sede legale trasferita da Cesano Maderno (Milano) a Milano.

05A10059

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Selpar»

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 578 del 18 ottobre 2005

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Therabel Pharma S.p.a. (codice fiscale n. 10473290152), con sede legale e domicilio fiscale in via Lorenteggio, 270/A - 20100 Milano (Italia):

Specialità medicinale: SELPAR.

Confezione: A.I.C. n. 028340014 - 50 compresse 5 mg (sospesa), è ora trasferita alla società: EG S.p.a., (codice fiscale n. 12432150154), con sede legale e domicilio fiscale in via Scarlatti Domenico, 31 - 20124 (Milano).

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A10181

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso umano «Magaltop» e «Sidomol».

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 579 del 18 ottobre 2005

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora registrate a nome della società Therabel Pharma S.p.a. (codice fiscale n. 10473290152), con sede legale e domicilio fiscale in via Lorenteggio, 270/A - 20100 Milano (Italia):

Specialità medicinale: MAGALTOP.

Confezioni:

A.I.C. n. 033231010 - 40 compresse masticabili uso orale 800 mg;

A.I.C. n. 033231022 - «800 mg/10 ml sospensione orale» 40 bustine;

A.I.C. n. 033231034 - «800 mg/10 ml sospensione orale» 1 flacone 250 ml.

Specialità medicinale: SIDOMOL.

Confezioni:

A.I.C. n. 033621018 - «4 mg compresse divisibili» 60 compresse divisibili;

A.I.C. n. 033621032 - «8 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse rilascio controllato,

sono ora trasferite alla società: Gienne Pharma S.p.a. (codice fiscale n. 11957290155), con sede legale e domicilio fiscale in via Lorenteggio, 270/A - 20146 Milano (Italia).

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A10180

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lisiflen»

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 581 del 18 ottobre 2005

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società De Salute S.r.l. (codice fiscale n. 01155930199), con sede legale e domicilio fiscale in via Cadore, 7 - 26015 Soresina (Cremona).

Specialità medicinale: LISIFLEN.

Confezioni:

A.I.C. n. 033212010 - «100 mg compresse a rilascio prolungato» 20 compresse a rilascio prolungato;

A.I.C. n. 033212022 - «100 mg supposte» 10 supposte (sospesa);

A.I.C. n. 033212034 - «75 mg/3 ml soluzione iniettabile, per uso intramuscolare» 6 fiale,

è ora trasferita alla società: Laboratori Alter S.r.l. (codice fiscale n. 04483510964), con sede legale e domicilio fiscale in via Egadi, 7 - 20144 Milano.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A10179

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Domperidone Hyperphar».

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 582 del 18 ottobre 2005

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Hyperphar Group S.p.a. (codice fiscale n. 03777940374), con sede legale e domicilio fiscale in via Giovanni Pascoli, 60 - 20129 Milano.

Specialità medicinale: DOMPERIDONE HYPERPHAR.

Confezione: A.I.C. n. 035957012 - «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse,

è ora trasferita alla società: Ratiopharm GMBH, con sede legale e domicilio fiscale in Graf-Arco Strasse 3, D - 89070 Ulm, Germania (DE).

Con conseguente variazione della denominazione in: «Domperidone Ratiopharm».

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A10178

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Gentamicina e Betametasone Ipso-Pharma».

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 583 del 18 ottobre 2005

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Ipso-Pharma S.r.l. (codice fiscale n. 01256840768), con sede legale e domicilio fiscale in via San Rocco, 6 - 85033 Episcopia (Potenza) - Italia.

Specialità medicinale: GENTAMICINA E BETAMETASONE IPSO-PHARMA.

Confezione: A.I.C. n. 036540019 - «0,1% + 0,1% crema» tubo da 30 g,

è ora trasferita alla società: Allena S.p.a. (codice fiscale n. 03334120239), con sede legale e domicilio fiscale in via Alessandro Fleming, 2 - 37135 Verona - Italia.

Con conseguente variazione della denominazione del medicinale in: «Gentamicina e Betametasone Allen».

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A10171

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Gabapentin D&G».

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 584 del 18 ottobre 2005

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società D&G S.r.l. (codice fiscale n. 01239960477), con sede legale e domicilio fiscale in vicolo De' Bacchettoni, 3 - 51100 Pistoia.

Specialità medicinale: GABAPENTIN D&G.

Confezioni:

A.I.C. n. 036410013 - «100 mg capsule rigide» 50 capsule;

A.I.C. n. 036410025 - «300 mg capsule rigide» 50 capsule;

A.I.C. n. 036410037 - «400 mg capsule rigide» 30 capsule,

è ora trasferita alla società: Pliva Pharma S.p.a. (codice fiscale n. 03227750969), con sede legale e domicilio fiscale in via Tranquillo Cremona, 10 - 20092 - Cinisello Balsamo (Milano).

Con conseguente variazione della denominazione del medicinale in: «Gabapentin Pliva».

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A10172

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Terbitef».

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 585 del 18 ottobre 2005

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società L P B - Istituto Farmaceutico S.p.a. (codice fiscale n. 00738480151), con sede legale e domicilio fiscale in largo Umberto Boccioni, 1 - 21040 Origgio (Varese).

Specialità medicinale: TERBITEF.

Confezioni:

A.I.C. n. 028630010 - «250 mg compresse» 8 compresse;

A.I.C. n. 028630022 - «125 mg compresse» 16 compresse;

A.I.C. n. 028630046 - «1% crema» tubo 20 g;

A.I.C. n. 028630073 - «250 mg compresse» 14 compresse,

è ora trasferita alla società: Sandoz S.p.a. (codice fiscale n. 00795170158), con sede legale e domicilio fiscale in largo Boccioni, 1 - 21040 - Origgio (Varese).

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A10173

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Atenololo Union Health».

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 586 del 18 ottobre 2005

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Union Health S.r.l. (codice fiscale n. 06831491003), con sede legale e domicilio fiscale in via Roccamandolfi, 1 - 00156 Roma.

Specialità medicinale: ATENOLOLO UNION HEALTH.

Confezione: A.I.C. n. 033279011 - «100 mg compresse» 50 compresse,

è ora trasferita alla società: Laboratori Alter S.r.l. (codice fiscale n. 04483510964), con sede legale e domicilio fiscale in via Egadi, 7 - 20144 Milano.

Con conseguente variazione della denominazione del medicinale in: «Atenololo Alter».

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A10175

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ticlozer»

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 587 del 18 ottobre 2005

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Pulitzer Italiana S.r.l. (codice fiscale n. 03589790587), con sede legale e domicilio fiscale in via Tiburtina, 1004 - 00156 Roma.

Specialità medicinale: TICLOZER.

Confezione: A.I.C. n. 035008010 - «250 mg compresse rivestite» 30 compresse,

è ora trasferita alla società: Laboratori Alter S.r.l. (codice fiscale n. 04483510964), con sede legale e domicilio fiscale in via Egadi, 7 - 20144 Milano.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A10174

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Algoxam»

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 589 del 18 ottobre 2005

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Laboratori Prodotti Farmaceutici Boniscontro e Gazzone S.r.l. (codice fiscale n. 08205300588), con sede legale e domicilio fiscale in via Pavia, 6 - 20136 Milano.

Specialità medicinale: ALGOXAM.

Confezione: A.I.C. n. 033211018 - «20 mg/1 ml soluzione iniettabile» 6 fiale,

è ora trasferita alla società: Laboratori Alter S.r.l. (codice fiscale n. 04483510964), con sede legale e domicilio fiscale in via Egadi, 7 - 20144 Milano.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A10170

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Idrochinidina Lirca».

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 590 del 18 ottobre 2005

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Sanofi-Synthelabo S.p.a. (codice fiscale n. 06685100155), con sede legale e domicilio fiscale in via Messina, 38 - 20154 (Milano).

Specialità medicinale: IDROCHINIDINA LIRCA.

Confezione: A.I.C. n. 005494024 - «150 mg compresse» 40 compresse,

è ora trasferita alla società: Teofarma S.r.l. (codice fiscale n. 01423300183), con sede legale e domicilio fiscale in via Fratelli Cervi, 8 - 27010 - Valle Salimbene (Pavia).

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A10176

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ergolin»

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 591 del 18 ottobre 2005

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Pulitzer Italiana S.r.l. (codice fiscale n. 03589790587), con sede legale e domicilio fiscale in via Tiburtina, 1004 - 00156 Roma.

Specialità medicinale: ERGOLIN.

Confezione: A.I.C. n. 028596017 - «30 mg compresse» 30 compresse,

è ora trasferita alla società: EG S.p.a. (codice fiscale n. 12432150154), con sede legale e domicilio fiscale in via Scarlatti Domenico, 31 - 20124 Milano - Italia.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A10177

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501252/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	**località**	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Salepico, 47	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	**località**	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO		
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€	**400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€	**220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€	**285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€	**155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€	**780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€	**412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€	**652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€	**342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€	1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*			€	**320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*			€	**185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€	1,00		

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo			€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni			€	**180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00		

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

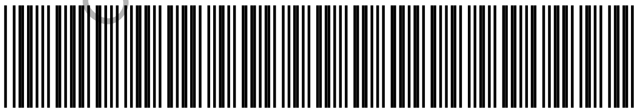
Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



€ 1,00